*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 163**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 15 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 giugno 1998, n. **229.**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995** . Pag. 4

LEGGE 8 luglio 1998, n. **230.**

**Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1998.

**Concessione della bandiera di guerra all'Arma delle trasmissioni** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero delle finanze**

DECRETO 2 giugno 1998, n. **231.**

**Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545** . . . . . . . Pag. 27

DECRETO 16 gennaio 1998.

**Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Tempio Pausania nell'ambito dell'ufficio del territorio di Sassari** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32

**Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

DECRETO 18 giugno 1998.

**Impegno, per l'esercizio 1998, della somma complessiva di L. 400.000.000.000 a favore di varie regioni, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33

**Ministero della sanità**

DECRETO 6 maggio 1998.

**Attuazione della direttiva 97/72/CE della Commissione relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali** Pag. 35

DECRETO 1° giugno 1998.

**Modificazioni ed integrazioni alle tariffe per i controlli e le analisi resi a pagamento dall'Istituto superiore di sanità.** Pag. 39

DECRETO 10 luglio 1998.

**Proroga dello svolgimento dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista per non vedenti** . . . . . . . . Pag. 41

**Ministero dei lavori pubblici**

DECRETO 27 aprile 1998.

**Modificazioni al decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 423, con il quale è stato approvato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse assegnate con delibera CIPE 29 agosto 1997, n. 175/97)** . . . . . . . . Pag. 42

**Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

DECRETO 6 luglio 1998.

**Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per la partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.** Pag. 43

DECRETO 6 luglio 1998.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per la partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.** Pag. 43

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Commissione nazionale per le società e la borsa**

DELIBERAZIONE 26 maggio 1998.

**Modificazioni all'art. 3, commi 1 e 2, della deliberazione n. 11104 del 18 dicembre 1997 e all'art. 2, comma 3, della deliberazione n. 11280 dell'11 marzo 1998.** (Deliberazione n. 11414) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 44

**Università di Milano**

DECRETO RETTORALE 11 giugno 1998.

**Modificazione allo statuto dell'Università** . . . . . . Pag. 45

**Università di Parma**

DECRETO RETTORALE 22 giugno 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università** . . . . . . . Pag. 46

**Università cattolica del Sacro Cuore di Milano**

DECRETO RETTORALE 6 luglio 1998.

**Modificazione allo statuto dell'Università** . . . . . . Pag. 50

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero degli affari esteri:**

Entrata in vigore del memorandum di intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50

Entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, di modifica dell'accordo di coproduzione italo-francese del 1° agosto 1966, firmato a Venezia il 28 agosto 1997. Pag. 50

**Ministero dell'interno:** Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 51

**Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:** Cambi di riferimento del 14 luglio 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 51

**Ministero della sanità:**

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plantentab». . . . . . Pag. 51

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nasacort» . . . . . . . Pag. 51

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humulin» . . . . . . . Pag. 52

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarover» . . . . . . . Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabitril». Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diastabol» . . . . . . . . . . Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suretin». Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fexohf-1-96 120» . . . . . . . . . . Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fexohf-1-96 180» . . . . . . . . . . Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mizollen». Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imigran». Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xenetix». Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granulokine» . . . . . . . . . . Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clindacyn» . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Halotane» . . . . . . . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Euthatal» . . . . . . . . . . Pag. 56

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale . . . . . . . . . . Pag. 56

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SESAAB, in Bergamo . . . . . . . . . . Pag. 60

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova sede degli uffici finanziari di Cosenza, area del comune di Cosenza. Pag. 61

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:** Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Trust società fiduciaria e di revisione a r.l.», in Reggio Emilia . . . . . . . . . . Pag. 61

**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara:** Nomina del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese . . . . . . . . . . Pag. 61

**Comune di Prata Sannita:** Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . . . . . . . . . . Pag. 61

**Comune di Borriana:** Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . . . . . . . . . . Pag. 61

**Comune di Fratte Rosa:** Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . . . . . . . . . . Pag. 62

**Università di Siena:** Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . . . . . . Pag. 62

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 123**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 marzo-15 giugno 1998, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.**

**98A5365**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 giugno 1998, n. **229.**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

# CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD ET LES AUTRES ETATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX SUR LE STATUT DE LEURS FORCES

LES ETATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD, SIGNÉ À WASHINGTON LE 4 AVRIL 1949, ET LES ETATS QUI ACCEPTENT L'INVITATION À PARTICIPER AU PARTENARIAT POUR LA PAIX, LANCÉE ET SIGNÉE PAR LES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DES ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD À BRUXELLES LE 10 JANVIER 1994, ET QUI SOUSCRIVENT AU DOCUMENT CADRE DU PARTENARIAT POUR LA PAIX;

CONSTITUANT ENSEMBLE LES ETATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX;

CONSIDÉRANT QUE LES FORCES D'UN ETAT PARTIE À LA PRÉSENTE CONVENTION PEUVENT ÊTRE ENVOYÉES ET REÇUES, PAR ARRANGEMENT, SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT PARTIE;

TENANT COMPTE DU FAIT QUE LES DÉCISIONS D'ENVOYER ET DE RECEVOIR DES FORCES CONTINUERONT DE FAIRE L'OBJET D'ARRANGEMENTS DISTINCTS ENTRE LES ETATS PARTIES CONCERNÉS;

DÉSIRANT TOUTEFOIS DÉFINIR LE STATUT DE TELLES FORCES LORSQU'ELLES SE TROUVERONT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT PARTIE;

RAPPELLANT LA CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD SUR LE STATUT DE LEURS FORCES, SIGNÉE À LONDRES LE 19 JUIN 1951;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

## ARTICLE I

SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DE LA PRÉSENTE CONVENTION ET DE TOUT PROTOCOLE ADDITIONNEL EN CE QUI CONCERNE SES PROPRES PARTIES TOUS LES ETATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION APPLIQUERONT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION ENTRE LES PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD SUR LE STATUT DE LEURS FORCES, SIGNÉE À LONDRES LE 19 JUIN 1951, ET CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA SOFA DE L'OTAN, COMME SI TOUS LES ETATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION ÉTAIENT PARTIES À LA SOFA DE L'OTAN.

ARTICLE II

(1) OUTRE LE TERRITOIRE AUQUEL S'APPLIQUE LA SOFA DE L'OTAN, LA PRÉSENTE CONVENTION S'APPLIQUERA AU TERRITOIRE DE TOUS LES ETATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION QUI NE SONT PAS PARTIES À LA SOFA DE L'OTAN.

(2) AUX FINS DE LA PRÉSENTE CONVENTION, TOUTE RÉFÉRENCE DE LA SOFA DE L'OTAN À LA RÉGION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD EST CENSÉE INCLURE ÉGALEMENT LES TERRITOIRES INDIQUÉS AU PARAGRAPHE 1 DU PRÉSENT ARTICLE, ET TOUTE RÉFÉRENCE AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD EST CENSÉE INCLURE LE PARTENARIAT POUR LA PAIX.

ARTICLE III

AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION À DES PARTIES QUI NE SONT PAS PARTIE À LA SOFA DE L'OTAN, LES DISPOSITIONS DE LA SOFA DE L'OTAN QUI PRÉVOIENT QUE DES DEMANDES SERONT ADRESSÉES, OU QUE DES DIFFÉRENDS SERONT SOUMIS, AU CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD, AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES SUPPLÉANTS DE L'ATLANTIQUE NORD OU À UN ARBITRE SONT INTERPRÉTÉES COMME STIPULANT QUE LES PARTIES EN CAUSE DOIVENT NÉGOCIER ENTRE ELLES, SANS RECOURS À UNE JURIDICTION EXTÉRIEURE.

ARTICLE IV

LA PRÉSENTE CONVENTION PEUT ÊTRE COMPLÉTÉE OU AUTREMENT MODIFIÉE CONFORMÉMENT AU DROIT INTERNATIONAL.

ARTICLE V

(1) LA PRÉSENTE CONVENTION SERA SOUMISE À LA SIGNATURE DE TOUT ETAT QUI EST PARTIE CONTRACTANTE À LA SOFA DE L'OTAN OU QUI ACCEPTE L'INVITATION À PARTICIPER AU PARTENARIAT POUR LA PAIX ET SOUSCRIT AU DOCUMENT CADRE DU PARTENARIAT POUR LA PAIX.

(2) LA PRÉSENTE CONVENTION FERA L'OBJET D'UNE RATIFICATION, D'UNE ACCEPTATION OU D'UNE APPROBATION. LES INSTRUMENTS DE RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, QUI INFORMERA TOUS LES ETATS SIGNATAIRES DE CE DÉPÔT.

(3) TRENTE JOURS APRÈS QUE TROIS ETATS SIGNATAIRES, DONT L'UN AU MOINS SERA PARTIE À LA SOFA DE.L'OTAN ET L'UN AU MOINS SERA UN ETAT QUI A ACCEPTÉ L'INVITATION À PARTICIPER AU PARTENARIAT POUR LA PAIX ET QUI A SOUSCRIT AU DOCUMENT CADRE DU PARTENARIAT POUR LA PAIX, AURONT DÉPOSÉ LEURS INSTRUMENTS DE RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION, LA PRÉSENTE CONVENTION ENTRERA EN VIGUEUR POUR CES ETATS. ELLE ENTRERA EN VIGUEUR POUR CHAQUE AUTRE ETAT SIGNATAIRE TRENTE JOURS APRÈS LA DATE DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT DE RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION.

ARTICLE VI

LA PRÉSENTE CONVENTION PEUT ÊTRE DÉNONCÉE PAR TOUTE PARTIE AU MOYEN D'UNE NOTIFICATION ÉCRITE ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, QUI INFORMERA TOUS LES AUTRES ETATS SIGNATAIRES DE CETTE NOTIFICATION. LA DÉNONCIATION PRENDRA EFFET UN AN APRÈS RÉCEPTION DE LA NOTIFICATION PAR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE. APRÈS L'EXPIRATION DE CE DÉLAI D'UN AN, LA PRÉSENTE CONVENTION CESSERA D'ÊTRE EN VIGUEUR POUR LA PARTIE QUI L'AURA DÉNONCÉE, EXCEPTION FAITE DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS NÉS AVANT LA DATE À LAQUELLE LA DÉNONCIATION PRENDRA EFFET, MAIS ELLE RESTERA EN VIGUEUR POUR LES AUTRES PARTIES.

FAIT À BRUXELLES LE 19 juin 1995.

# PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD ET LES AUTRES ETATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX SUR LE STATUT DE LEURS FORCES

## ARTICLE I

DANS LA MESURE OÙ UNE JURIDICTION LUI EST RECONNUE PAR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION, CHAQUE ETAT PARTIE AU PRÉSENT PROTOCOLE ADDITIONNEL S'ABSTIENDRA D'APPLIQUER LA PEINE DE MORT À UN MEMBRE ET À LA FAMILLE D'UN MEMBRE D'UNE FORCE ET DE L'ÉLÉMENT CIVIL D'UNE FORCE D'UN QUELCONQUE AUTRE ETAT PARTIE AU PRÉSENT PROTOCOLE ADDITIONNEL.

## ARTICLE II

(1) LE PRÉSENT PROTOCOLE SERA SOUMIS À LA SIGNATURE DE TOUS LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION.

(2) LE PRÉSENT PROTOCOLE SERA SUJET À RATIFICATION, ACCEPTATION OU APPROBATION. LES INSTRUMENTS DE RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE QUI INFORMERA TOUS LES ETATS SIGNATAIRES DU DÉPÔT DE CHAQUE INSTRUMENT.

(3) LE PRÉSENT PROTOCOLE ENTRERA EN VIGUEUR TRENTE JOURS APRÈS QUE TROIS ETATS SIGNATAIRES, DONT AU MOINS UN ETAT PARTIE À LA SOFA DE L'OTAN ET UN ETAT AYANT ACCEPTÉ L'INVITATION À ADHÉRER AU PARTENARIAT POUR LA PAIX ET AYANT SOUSCRIT AU DOCUMENT CADRE DU PARTENARIAT POUR LA PAIX, AURONT DÉPOSÉ LEUR INSTRUMENT DE RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION.

(4) LE PRÉSENT PROTOCOLE ENTRERA EN VIGUEUR, POUR CHACUN DES AUTRES ETATS SIGNATAIRES, À LA DATE DU DÉPÔT, AUPRÈS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE SON INSTRUMENT DE RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION.

ARTICLE I

INSOFAR AS IT HAS JURISDICTION ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE AGREEMENT, EACH STATE PARTY TO THE PRESENT ADDITIONAL PROTOCOL SHALL NOT CARRY OUT A DEATH SENTENCE WITH REGARD TO ANY MEMBER OF A FORCE AND ITS CIVILIAN COMPONENT, AND THEIR DEPENDENTS FROM ANY OTHER STATE PARTY TO THE PRESENT ADDITIONAL PROTOCOL.

ARTICLE II

(1) THE PRESENT PROTOCOL SHALL BE OPEN FOR SIGNATURE BY ANY SIGNATORY OF THE AGREEMENT.

(2) THE PRESENT PROTOCOL SHALL BE SUBJECT TO RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL. INSTRUMENTS OF RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL SHALL BE DEPOSITED WITH THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, WHICH SHALL NOTIFY ALL SIGNATORY STATES OF EACH SUCH DEPOSIT.

(3) THE PRESENT PROTOCOL SHALL ENTER INTO FORCE 30 DAYS AFTER THE DATE OF DEPOSIT OF THE INSTRUMENT OF RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL BY THREE SIGNATORY STATES, AT LEAST ONE OF WHICH IS A PARTY TO THE NATO SOFA AND ONE OF WHICH IS A STATE HAVING ACCEPTED THE INVITATION TO JOIN THE PARTNERSHIP FOR PEACE AND HAVING SUBSCRIBED TO THE PARTNERSHIP FOR PEACE FRAMEWORK DOCUMENT.

(4) THE PRESENT PROTOCOL SHALL COME INTO FORCE IN RESPECT OF EACH OTHER SIGNATORY STATE ON THE DATE OF THE DEPOSIT OF ITS INSTRUMENT OF RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL WITH THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA.

FAIT À BRUXELLES LE 19 juin 1995.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONVENZIONE TRA GLI STATI PARTI AL TRATTATO DELL'ATLANTICO NORD ET GLI ALTRI STATI CHE PARTECIPANO AL PARTENARIATO PER LA PACE SULLO STATUTO DELLE LORO FORZE**

Gli Stati Parti al Trattato dell'Atlantico Nord, firmato a Washington il 4 aprile 1949, e gli Stati che accettàno l'invito a partecipare al Partenariato per la pace, emanato e firmato dai Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico Nord, a Bruxelles, il 10 gennaio 1994, e che sottoscrivono il documento-quadro del partenariato per la pace,

Rappresentano insieme gli Stati partecipanti al Partenariato per la pace.

Considerando che le forze di uno Stato Parte della presente Convenzione possono essere distaccate e ricevute, su base di accordo, nel territorio di un altro Stato Parte;

Tenendo conto del fatto che le decisioni sull'invio e l'accoglienza delle forze continueranno ad essere oggetto di accordi distinti tra gli Stati Parte interessati;

Desiderosi in tutti i casi di definire lo statuto delle forze quando quest'ultime si troveranno sul territorio di un altro Stato Parte;

Ricordando la Convenzione tra gli Stati Parti del Trattato dell'Atlantico Nord, relativa allo statuto delle loro forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Salvo diverse disposizioni della presente Convenzione e di ogni Protocollo Addizionale relativo ad ogni sua parte, tutti gli Stati Parti alla presente Convenzione applicheranno le norme della Convenzione tra le Parti al Trattato dell'Atlantico Nord, relativa allo statuto delle loro forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951, e di seguito denominata la SOFA della NATO, nello stesso modo come se tutti gli Stati Parti alla presente Convenzione fossero Parti della SOFA della NATO.

Articolo II

(1) Al di là del territorio cui si applica la SOFA della NATO, la presente Convenzione si applicherà al territorio di tutti gli Stati Parti della presente Convenzione che non sono Parti della SOFA della NATO.

(2) Ai fini della presente Convenzione, ogni riferimento della SOFA della NATO alla Zona del Trattato dell'Atlantico Nord s'intende includere anche i territori indicati al paragrafo 1 del presente Articolo ed ogni riferimento al Trattato dell'Atlantico Nord s'intende includere il Partenariato per la pace.

Articolo III

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione a Parti che non fanno parte della SOFA della NATO, le disposizioni della SOFA della NATO che prevedono che le istanze e le controversie siano presentate al Consiglio dell'Atlantico Nord, al Presidente del Consiglio dei Supplenti dell'Atlantico Nord o ad un Arbitro, devono essere intese nel senso che le Parti in causa debbono negoziare tra di loro senza ricorrere a giurisdizioni esterne.

Articolo IV

La presente Convenzione può essere completata o diversamente modificata secondo il diritto internazionale.

Articolo V

(1) La presente Convenzione sarà sottoposta alla firma di ogni Stato che é Parte contraente della SOFA della NATO o che accetta l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e sottoscrive il documento-quadro del Partenariato per la pace.

(2) La presente Convenzione sarà oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che informerà tutti gli Stati firmatari di detto deposito.

(3) Trenta giorni dopo che tre Stati firmatari, di cui uno almeno essendo Parte della SOFA della NATO ed uno almeno essendo uno Stato che ha accettato l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e che ha sosttoscritto il documento- quadro del Partenariato per la pace, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, la presente Convenzione entrerà in vigore per tali Stati. Per ogni altro Stato firmatario, essa entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione.

Articolo VI

La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Parte per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America, il quale informerà al riguardo tutti gli altri Stati firmatari. La denuncia entrerà in vigore un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo degli Stati Uniti d'America. Scaduto questo termine di un anno, la presente Convenzione cessera di essere in vigore per la Parte che l'avrà denunciata, salvo per quanto riguarda la soluzione di controversie sorte prima della data in cui la denuncia ha effetto e pur rimanendo in vigore per le altre Parti.

Fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995.

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE TRA GLI STATI PARTI AL TRATTATO DELL'ATLANTICO NORD ET GLI ALTRI STATI CHE PARTECIPANO AL PARTENARIATO PER LA PACE, RELATIVA ALLO STATUTO DELLE LORO FORZE**

Gli Stati Parti al presente Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati Parti al Trattato dell'Atlantico Nord e gli altri Stati che partecipano al Partenariato per la pace, relativa allo statuto delle loro forze, di seguito denominata la Convenzione;

Considerando che la legislazione nazionale di talune Parti della Convenzione non prevede la pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Nella misura in cui una giurisdizione gli sia riconosciuta dalle norme della Convenzione, ciascuno Stato Parte del presente Protocollo addizionale si asterrà dall'applicare la pena di morte ad un Membro ed alla famiglia di un Membro di una forza, nonché all'organico civile della forza di qualsiasi altro Stato Parte del presente Protocollo addizionale.

Articolo II

(1) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla firma di tutti i firmatari della Convenzione.

(2) Il presente Protocollo sarà oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che informerà tutti gli Stati firmatari riguardo al deposito di ciascun strumento.

(3) Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati firmatari - di cui almeno uno Stato Parte alla SOFA della NATO, ed uno Stato avente accettato l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e sottoscritto il documento-quadro del Partenariato per la pace - abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

(4) IL presente Protocollo entrerà in vigore, per ciascuno degli altri Stati firmatari, alla data di deposito presso il Governo degli Stati Uniti d'America dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1326):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 20 settembre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 4ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 novembre 1996.

Relazione scritta annunciata il 25 febbraio 1997 (atto n. 1326/*A* - relatore sen. JACCHIA).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1997.

*Camera dei deputati* (atto n. 3290):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, II e IV.

Esaminato dalla III commissione il 26 marzo 1998.

Esaminato in aula il 22 giugno 1998 e approvato il 23 giugno 1998.

**98G0273**

---

LEGGE 8 luglio 1998, n. 230.

**Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei « Princìpi fondamentali » della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

ART. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

*a)* risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera *h),* nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

*b)* abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

*c)* siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;

*d)* siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

ART. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

ART. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

ART. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.

4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.

5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19

febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50-*ter* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.

6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

ART. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.

ART. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

ART. 8.

1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

*a)* organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b)*;

*b)* stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di

assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

*c)* promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4;

*d)* verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

*e)* predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;

*f)* predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*g)* predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;

*h)* predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

*i)* predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

*l)* predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere *c)*, *d)*, *f)* e *g)* del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere *i)* e *l)*. Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.

2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente

stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

8. Non è punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto la sua attività all'estero anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.

9. È facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonchè l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 6.

ART. 10.

1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle Amministrazioni dello Stato coinvolte.

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *i)* e *l)*, nonchè sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.

ART. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

*a)* assenza di scopo di lucro;

*b)* corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *b)*;

*c)* capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

*d)* aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

ART. 12.

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

ART. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo

svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.

ART. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.

5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva.

6. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

ART. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, nonchè assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

ART. 16.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, nè iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.

3. A chi si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 17.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

*a)* la diffida per iscritto;

*b)* la multa in detrazione della paga;

*c)* la sospensione di permessi e licenze;

*d)* il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

*e)* la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera *i)*, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

ART. 18.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino

al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

ART. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 « obiezione di coscienza » (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.

ART. 20.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

ART. 21.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l'Ufficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nonchè della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.

ART. 22.

1. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

ART. 23.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 46):

Presentato dal sen. BERTONI il 9 maggio 1996.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 30 maggio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª, 12ª e 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 4ª commissione il 25 settembre, 3, 9, 16, 23, 29 ottobre e 5 novembre 1996.

Esaminato in aula il 22, 23 e 28 gennaio 1997 e approvato il 29 gennaio 1997.

*Camera dei deputati* (atto n. 3123):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 4 febbraio 1997, con pareri delle commissioni II, XI, I, III, V, VIII, X e XII.

Esaminato dalla IV commissione il 13, 18, 19 febbraio, 11, 12, 20 marzo, 1° e 3 aprile 1997.

Esaminato in aula il 26 maggio, 4 giugno, 14 luglio, 30 ottobre 1997, 24, 25, 26 marzo 1998 e approvato, con modificazioni, il 14 aprile 1998.

*Senato della Repubblica* (atto n. 46/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 22 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 4ª commissione il 13 maggio 1998.

Esaminato in aula il 10 e 11 giugno 1998 e approvato il 16 giugno 1998.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 2:*

— I testi degli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono i seguenti:

«Art. 28 (Art. 27 T.U. 1926). — Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di Forze armate.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000».

«Art. 30 (Art. 29 T.U. 1926). — Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti».

— Il testo dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è il seguente:

«Art. 2 *(Armi e munizioni comuni da sparo)*. — Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

*a)* i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

*b)* i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

*c)* i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

*d)* i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

*e)* i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

*f)* le rivoltelle a rotazione;

*g)* le pistole a funzionamento semiautomatico;

*h)* le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe, sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca, ovvero, di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (1/*a*).

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero, quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile».

*Note all'art. 5:*

— Il testo del codice di procedura civile è stato approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (*Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1940, n. 253 suppl.).

— Il decreto legislativo 19 febbraio 1993, n. 51, reca: «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado».

— Il testo dell'art. 50-*ter* del codice di procedura civile introdotto dal citato decreto legislativo n. 51 del 1998 è il seguente:

«Art. 50-*ter (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica).* — Fuori dei casi previsti dall'art. 50-*bis*, il tribunale giudica in composizione monocratica».

*Note all'art. 8:*

— I testi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)* e dell'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono i seguenti:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

*a)* razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo».

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

*b)* trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

*c)* garantire al personale inquadrato ai sensi dell'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

*d)* trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

*e)* garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

*f)* procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

*g)* eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

*h)* riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

*i)* procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

*l)* riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;

*m)* istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

*n)* rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

*o)* diversificare le funzioni di *staff* e di *line*, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

*p)* garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

*q)* istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

*r)* organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

*s)* realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

*t)* prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di comando è motivata da attività svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della citata legge n. 400 del 1988 è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i documenti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrale periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

*Nota all'art. 9:*

— I testi degli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono i seguenti:

«Art. 31 *(Volontari in servizio civile)*. — 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'art. 29.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera *a)*, sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità dei versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.

2-*bis*. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera *a)*, il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni.

3. Il comitato direzionale, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza, che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34.

Art. 32 *(Cooperanti delle organizzazioni non governative)*. — 1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 8, comma 10.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.

2-*bis*. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.

2-*ter.* I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-*bis* sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.

2-*quater.* I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 20.

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34.

Art. 33 *(Diritti dei volontari).* — 1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

*a)* al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

*b)* al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

*c)* alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

Art. 34 *(Doveri dei volontari e dei cooperanti).* — 1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'art. 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza — accertata nelle debite forme — ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

*a)* quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

*b)* quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.

Art. 35 *(Servizio militare: rinvio e dispensa).* — 1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'art. 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'art. 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria».

*Note all'art. 13:*

— La legge 15 dicembre 1972, n. 772, reca: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza».

— Il testo dell'art. 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è il seguente:

«Art. 33. — I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera in Paesi extra europei ai sensi dell'art. 26 e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero nei limiti del contingente di cui all'art. 36 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa,

La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata, agli effetti previsti dall'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, alla prestazione del servizio militare».

**98G0249**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1998.

**Concessione della bandiera di guerra all'Arma delle trasmissioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito in legge 24 dicembre 1925, n. 2264, contenente norme per l'uso della Bandiera nazionale;

Visto il regio decreto 18 febbraio 1932, concernente approvazione del regolamento sul servizio territoriale;

Visto il regio decreto 11 maggio 1936, concernente approvazione del regolamento sul servizio di presidio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica militare, nonché per i reparti della Marina militare;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, in particolare l'art. 2;

Ritenuto di dover dotare della bandiera di guerra l'Arma delle trasmissioni;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la bandiera di guerra all'Arma delle trasmissioni che ne custodirà il vessillo.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1998

SCÀLFARO

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

**98A6206**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 giugno 1998, n. 231.

**Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1996, con il quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali;

Visto l'articolo 24 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992, concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alle deliberazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5, per i posti da conferire, che abbiano comunicato la propria disponibilità all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti;

Ritenuta l'esigenza di disciplinare in modo generale ed univoco il procedimento di cui all'articolo 9, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 545 del 1992;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria espresso nella riunione del 13 gennaio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-2991/UCL dell'11 maggio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria dà comunicazione ogni sei mesi, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, delle vacanze che si verificano in seno alle commissioni tributarie provinciali e regionali relativamente agli incarichi di presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice.

Art. 2.

1. Coloro che aspirano a ricoprire gli incarichi di cui all'art. 1 presentano domanda al consiglio di presidenza della giustizia tributaria nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso, nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Al fine della tempestività della presentazione della domanda fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente. Si considerano presentate tempestivamente anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma 1. In questo caso fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. Nella domanda gli aspiranti indicano i propri dati anagrafici e il codice fiscale e dichiarano il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

4. Gli aspiranti dichiarano, altresì, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

5. Ove gli incarichi da conferire siano più di uno, gli aspiranti precisano per quali dei detti incarichi intendono concorrere, indicando il relativo ordine di preferenza.

Art. 3.

1. La domanda di cui all'articolo 2, comma 1, pena l'esclusione dagli elenchi, è corredata dai documenti, in originale o in copia autenticata, attestanti l'appartenenza, in relazione a ciascun incarico richiesto, alle categorie elencate, negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati i documenti, in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera, di cui alla tabella *E*; il servizio prestato nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e nella commissione tributaria centrale, di cui alla tabella *F*, entrambe allegate al medesimo decreto n. 545 del 1992, nonché il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, valutabile, secondo i criteri indicati nell citata tabella *F*, in base al punteggio previsto per il servizio prestato, rispettivamente, nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

3. In alternativa ai documenti di cui ai commi 1 e 2 può essere prodotta un'unica dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è prodotta in bollo, ai sensi della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dà diritto di precedenza sugli altri aspiranti. Relativamente ai posti che si rendono vacanti nelle commissioni tributarie regionali, la precedenza dei componenti delle commissioni tributarie provinciali sugli altri aspiranti è subordinata all'espletamento di non meno di cinque anni di attività nelle stesse.

2. In ogni caso, è fatta salva la precedenza di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 545 del 1992, spettante a coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione della sua attività.

Art. 5.

1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla formazione degli elenchi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e delibera in ordine alle nomine sulla base degli elenchi stessi.

2. Il consiglio di presidenza delibera, altresì, in ordine alle esclusioni dagli elenchi medesimi.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati mediante affissione presso l'ufficio di segreteria del consiglio di presidenza e presso gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 giugno 1998

*Il Ministro:* VISCO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1998*
*Registro n. 2 Finanze, foglio n. 175*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note al titolo:*

— Il decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992, recante ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1993 - serie generale.

— L'art. 9 del D.Lgs. n. 545 del 1992 (Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie), prevede, al comma 5:

«5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2».

*Note alle premesse:*

— Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, è citato nella nota al titolo.

— il testo del D.M. 26 gennaio 1996 (Insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1996.

— L'art. 17 (Composizione) di cui al capo III del D.Lgs. n. 545 del 1992 (Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria) prevede al comma 1:

«1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze».

— Il testo dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 545 del 1992 è riportato nelle note al titolo.

— Il testo dell'art. 24 (Attribuzioni) di cui al capo III del D.Lgs. n. 545 del 1992 è il seguente:

«1. Il consiglio di presidenza:

*a)* verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

*b)* disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

*c)* delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;

*d)* formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;

*e)* predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;

*f)* stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

*g)* stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

*h)* promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

*i)* esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

*l)* esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

*m)* esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'articolo 13;

*n)* delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti».

— Il testo del comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 545 del 1992 è il seguente:

«Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti».

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che debbono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Note all'art. 2:*

Il testo dell'art. 7 (Requisiti generali) di cui al capo II (I componenti delle commissioni tributarie) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, è il seguente:

«Art. 7. — 1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:

*a)* essere cittadini italiani;

*b)* avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

*c)* non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

*d)* non aver superato al momento della nomina settantadue anni di età;

*e)* avere idoneità fisica e psichica;

*f)* avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria».

— Il testo dell'art. 8 (Incompatibilità) di cui al capo II del D.Lgs. n. 545 del 1992 è il seguente:

«Art. 8. — 1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

*a)* i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

*b)* i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

*c)* i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio;

*d)* gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza;

*e)* i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

*f)* gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;

*g)* i prefetti;

*h)* coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

*i)* coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;

*l)* gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

*m)* coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera *i)* nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza».

*Nota all'art. 3:*

— Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 di cui al capo I (Gli organi della giurisdizione tributaria) del D.Lgs. n. 545 del 1992:

«Art. 3 *(I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni).* — 1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle *E* ed *F.*

2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle *E* ed *F.* I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle *E* ed *F.*

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle *E* ed *F.*

4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle *E* ed *F.* I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle *E* ed *F*».

Art. 4 *(I giudici delle commissioni tributarie provinciali).* — 1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:

*a)* i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

*b)* i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;

*c)* gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;

*d)* coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

*e)* coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;

*f)* coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;

*g)* coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

*h)* gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 5;

*i)* coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

*l)* gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni».

«Art. 5 *(I giudici delle commissioni tributarie regionali).* — 1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:

*a)* i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

*b)* i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;

*c)* i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altre equipollenti, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;

*d)* gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;

*e)* gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

*f)* i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

*g)* coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera *f)* o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti».

— Si riportano le tabelle *E* ed *F* allegate al D.L.gs. n. 545 del 1992.

«TABELLA *E*

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
PER LA NOMINA A COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

*A)* TITOLI DI SERVIZIO

| | | Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi |
|---|---|---|
| Magistrato ordinario o equiparato | di tribunale | 0,50 |
| | d'appello | 1 |
| | di cassazione | 1,50 |
| | di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori | 2 |
| | uditore giudiziario | 0,25 |
| Attività professionali | ragioniere e perito commerciale | 0,25 |
| | notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile | 0,50 |
| Docenze | ricercatore | 0,50 |
| | professore associato | 1 |
| | professore ordinario o straordinario | 1,50 |
| | insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado | 0,25 |
| | insegnante incaricato o con contratto in università | 0,50 |
| | assistente, contrattista, borsista o assegnista in università | 0,25 |
| Dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche | in qualifica inferiore a primo dirigente | 0,25 |
| | in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore | 1 |
| | in qualifica di dirigente generale | 1,50 |
| | con incarico di ispettore tributario centrale | 1,50 |
| Attività alla dipendenza di terzi | | 0,25 |
| Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali | | 0,50 |

*B)* TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO

| | |
|---|---|
| Dottorato di ricerca o libera docenza | 2 |
| Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado «in materie giuridiche ed economiche» ed in «ragioneria e tecnica» | 1,50 |
| Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado | 1 |
| Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista | 2 |

TABELLA *F*

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
DEI SERVIZI PRESTATI NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

| | | Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi |
|---|---|---|
| Servizio prestato nelle commissioni tributarie di 1° grado | componente | 1 |
| | vice presidente | 1,50 |
| | presidente di sezione | 2 |
| | presidente di commissione | 3 |
| Servizio prestato nelle commissioni tributarie di 2° grado | componente | 1,25 |
| | vice presidente | 2 |
| | presidente di sezione | 2,50 |
| | presidente di commissione | 3,50 |
| Servizio prestato nella commissione tributaria centrale | componente | 3 |
| | presidente di sezione | 4 |
| | presidente di commissione | 5». |

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 (Durata dell'incarico) di cui al capo II (I componenti delle commissioni tributarie) del D.Lgs. n. 545 del 1992:

«1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla Tabella *F* ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età».

— Si riporta il testo dell'art. 44 (Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale) di cui al capo II (Disposizioni finali e transitorie) del D.Lgs. n. 545 del 1992:

«Art. 44. — 1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione della sua attività sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla Tabella *F* ed, a parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità di età».

*Nota all'art. 5:*

— Il testo del comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 545 del 1992 è riportato nelle note alle premesse.

**98G0279**

DECRETO 16 gennaio 1998.

**Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Tempio Pausania nell'ambito dell'ufficio del territorio di Sassari.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante proce-

dura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985, relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che introduce nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione per via telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio, del 16 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 1° dicembre 1997 gli uffici del territorio di Foggia, Genova, Sassari e Vercelli;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari, già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il predetto decreto interdirigenziale;

Considerato che presso la sezione staccata di Tempio Pausania il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la nuova procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, presso la sezione staccata di Tempio Pausania, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Sassari, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 16 gennaio 1998

*Il direttore generale*
*del Dipartimento del territorio*
*del Ministero delle finanze*
VACCARI

*Il direttore generale*
*della Direzione generale*
*degli affari civili e delle libere professioni*
*del Ministero di grazia e giustizia*
HINNA DANESI

98A6275

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 giugno 1998.

**Impegno, per l'esercizio 1998, della somma complessiva di L. 400.000.000.000 a favore di varie regioni, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64 recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1996;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n 210;

Visto il primo comma dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 548 del 1996, il quale, tra l'altro, al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie europee e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato;

Vista la delibera del CIPE del 17 marzo 1998, che ripartisce, tra l'altro, a valere sulle risorse derivanti dal netto ricavo dei mutui contratti ai sensi del predetto decreto-legge n. 548 del 1996 la somma di lire 400 miliardi punto 4.3 della stessa delibera;

Visto il decreto ministeriale 146697 del 5 maggio 1998 che istituisce il cap. 7425 «Somma da trasferire alle regioni per interventi di sviluppo economico e occupazionale» apportando una variazione in aumento in termini di competenza e cassa di lire 400 miliardi;

Vista l'ordinanza 24 luglio 1997 con la quale il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dopo aver preso atto dell'attribuzione di risorse alla regione Campania sulla delibera CIPE 18 dicembre 1996 per le aree depresse e del concorde parere del presidente della regione Campania a stralciare la somma di L. 53.000.000.000 dalla citata delibera per l'utilizzo ai fini delle esigenze connesse allo stato di emergenza della regione Campania, dispone il versamento per la spesa dei 53 miliardi sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al presidente della regione Campania, commissario delegato per gli interventi di cui alla ordinanza 2499 e del 25 gennaio 1997.

Vista la nota 20 maggio 1998 n. 934/C.E.I. con la quale si comunicava che in favore della struttura del Commissariato di Governo per l'emergenza idrogeologica della regione Campania è stato aperto il conto n. 2761 di contabilità speciale intestata al presidente della regione Campania;

Vista l'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 «Ulteriori integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze concernenti gli interventi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania». In particolare l'art. 6 comma 1 lett. *b)* ove prevede la copertura degli interventi quanto a lire 100 miliardi mediante utilizzo delle risorse assegnate alla regione Campania dalla delibera 18 dicembre 1996, concernente la ripartizione delle risorse per le aree depresse a valere sui mutui della legge n. 641/1996;

Vista la nota 18 giugno 1998 della struttura del commissario delegato del Governo ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2560 del 2 maggio 1977 di trasmissione dei riferimenti identificativi del codice fiscale (n. 94158030638) e dell'apposito numero di conto (contabilità speciale n. 1731);

Ritenuto di dover impegnare ed erogare a favore delle regioni sotto elencate, della provincia autonoma di Trento e del presidente della regione Campania la somma complessiva di lire 400 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 400.000.000.000 è impegnata per le finalità esposte in premesa, a favore delle regioni e della provincia autonoma di Trento e del presidente della regione Campania, quale Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica nonché Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, secondo le quote a fianco di ciacun soggetto di seguito indicate:

| | Importi in lire |
|---|---|
| Piemonte | 17.909.000.000 |
| Valle d'Aosta | 4.400.000.000 |
| Lombardia | 6.871.000.000 |
| Provincia autonoma di Trento | 4.200.000.000 |
| Veneto | 9.347.000.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 11.615.000.000 |
| Liguria | 13.203.000.000 |
| Emilia-Romagna | 7.287.000.000 |
| Toscana | 14.224.000.000 |
| Umbria | 25.200.000.000 |
| Marche | 11.200.000.000 |
| Lazio | 14.129.000.000 |
| Abruzzo | 9.744.000.000 |
| Molise | 9.839.000.000 |
| Commissario di Governo (O.P.C.M. 2 maggio 1997 n. 2560) | 18.774.000.000 |
| Commissario di Governo (O.P.C.M. 24 luglio 1997 n. 2629) | 53.000.000.000 |
| Puglia | 32.632.000.000 |
| Basilicata | 17.361.000.000 |
| Calabria | 25.601.000.000 |
| Sicilia | 54.311.000.000 |
| Sardegna | 39.153.000.000 |
| Totale . . . | 400.000.000.000 |

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle quote di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7425 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e dela programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 giugno 1998

*Il direttore generale:* BITETTI

**98A6207**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 maggio 1998.

**Attuazione della direttiva 97/72/CE della Commissione relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera *e)*, della suindicata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, con il quale è stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo attraverso il decreto 2 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la direttiva 97/72/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa agli allegati I e II;

Considerato che, è opportuno completare le disposizioni della colonna «Designazione chimica, descrizione» inserendo un additivo appartenente al gruppo degli «Antibiotici»;

Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, è opportuno ammettere provvisoriamente a livello nazionale una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», nonché una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti leganti, antiagglomerati e coagulanti»;

Considerato che le disposizioni degli allegati, per quanto concerne un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti» devono essere adattate alle disposizioni comunitarie prese a tal proposito nel campo delle derrate alimentari;

Considerato che è necessario modificare le disposizioni della colonna «Altre disposizioni» relative a due additivi appartenenti al gruppo degli «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti», ed a un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti conservanti»;

Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, è opportuno autorizzare provvisoriamente a livello nazionale, in attesa che possano essere ammessi su scala comunitaria, nuovi impieghi di un additivo appartenente al gruppo degli «Antibiotici» e di un additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose»;

Considerato che è necessario modificare il contenuto minimo autorizzato per un additivo appartenente al gruppo dei microrganismi;

Considerato che lo studio degli additivi iscritti nell'allegato II, che a questo titolo possono essere autorizzati sul piano nazionale, non è stato completato e che, pertanto, è necessario prorogare per una durata determinata il periodo di autorizzazione di tali sostanze;

Considerato che l'utilizzazione dell' avoparcina, antibiotico del gruppo dei glicopeptidi, è stata vietata, a partire dal 1° aprile 1997 dalla direttiva 97/6/CE della Commissione, in quanto non si poteva escludere che tale additivo fosse capace, attraverso gli alimenti somministrati agli animali, di indurre una resistenza ai glicopeptidi utilizzati in medicina umana;

Considerato che l'ardacina, additivo appartenente al gruppo dei glicopeptidi, è stato oggetto di un'autorizzazione provvisoria attraverso la direttiva 94/77/CE della Commissione e che appare opportuno, a titolo di precauzione e conformemente alle raccomandazioni del comitato scientifico, non prorogare l'autorizzazione di tale additivo senza che siano disponibili i risultati delle ricerche che devono essere effettuate sull'avoparcina;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria 97/72/CE, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 febbraio 1998;

Visto l'art. 6, sub *n)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228 sono modificati conformemente agli allegati al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1998

*Il Ministro:* BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1998*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 371*

*ALLEGATO*

1 All'allegato I

1.1 Nella parte A Antibiotici , il testo della colonna Designazione chimica descrizione della voce E 717 Avilacimina è sostituito dal seguente

«$C_{57-62}H_{82-90}Cl_{1-2}O_{31-32}$ (Miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine prodotti da Streptomyces viridochromogenes NRRL 2860)

Fattore di composizione

Avilamicina A almeno il 60 %

Avilamicina B non oltre il 18 %

Avilamicina A + B almeno il 70 %

Altre avilamicine singole con oltre il 6 %»

1.2 Nella parte D «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose», il testo della voce E 764 «Alofuginone» viene completato come segue

| Numero CE | Additivo | Designazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animale | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg/kg d'alimento completo | | |
| | | | «Pollastre destinate alla produzione di uova | 16 settimane | 2 | 3 | — |

1.3 Nella parte E «Agenti emulsionanti, stabilizzanti condensati e gelificanti»

1.3.1 la voce E 408 «Furcellarano» è soppressa

1.3.2. Il testo della colonna «Altre disposizioni» delle voci E 418 «Gomme Gellan» e E 499 «Gomme Cassia» è sostituito dal seguente

«Alimenti con umidità superiore al 20 %»

1.4. Nella parte G «Agenti conservanti» il testo della colonna «Altre disposizioni» della voce E 250 «Nitrito di sodio» è sostituito dal seguente

«Alimenti con umidità superiore al 20 %»

1.5 Nella parte L «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti» il testo della voce E 598 «Alluminati di calcio sintetici» è completato come segue

| Numero CE | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg/kg d'alimento completo | | |
| | | | «Vacche da latte, bovini all'ingrasso, vitelli, agnelli, capretti | — | — | 8 000 | Tutti i mangimi» |

2 All allegato II

2 1 Nella parte A «Antibiotici»

2 1 1 Sotto la voce n 30 Virginiamicina , la data del «30 11 1997 figurante nella colonna «Durata dell autorizzazione» è sostituita da quella del 3 6 1998 a fronte della categoria di animali «Scrofe»

2 1.2. Alla voce n 31 «Zinco Bacitracina» la data del «30 11 1997» che figura nella colonna «Durata dell autorizzazione è sostituita da quella del «30 11 1998 a fronte delle categorie di animali «Polli da ingrasso» e «Suini».

2 1.3 È aggiunta la voce seguente

| Numero | Additivo | Designazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Durata dell'autorizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg/kg d'alimento completo | | | |
| «33 | Avilamicina | $C_{57-62}H_{82-90}Cl_{1-2}O_{31-32}$ (Miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine, prodotti da Streptomyces viridochromogenes, NRRL 2860)<br>Fattore di composizione:<br>Avilamicina A: almeno il 60 %<br>Avilamicina B: non oltre il 18 %<br>Avilamicina A + B: almeno 70 %<br>Altre avilamicine singole: non oltre il 6 % | Tacchini | — | 5 | 10 | — | 30. 11. 1998» |

2 2. Nella parte D «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose

2 2 1 Alla voce n 26 «Salinomicina sodica» la data del 30 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell autorizzazione» è sostituita da quella del «30 11 1998 a fronte della categoria di animali «Conigli da ingrasso» e «Pollastre destinate alla produzione di uova».

2 2 2 Alla voce n 27 «Diclazuril la data del 30 11 1997» figurante nella colonna «Durata dell autorizzazione» è sostituita da quella del 30 11 1998 a fronte della categoria di animali «Tacchini

2 2.3 La voce n 27 «Diclazuril è completata come segue

| Numero | Additivo | Designazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animale | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Durata dell'autorizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg/kg d'alimento completo | | | |
| | | | «Pollastre destinate alla produzione di uova | 16 settimane | 1 | 1 | — | 30. 11. 1998» |

2 2 4 Alla voce n. 28 Maduramicina ammonio» la data del «30 11 1997» figurante nella colonna Durata dell autorizzazione è sostituita da quella del 30 11 1998» a fronte della categoria di animali «Tacchini»

3 Nella parte F «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti» alla voce n 11 Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina la data del 30 11 1997» che figura nella colonna «Durata dell autorizza zione» è sostituita da quella del «30. 11 1998» a fronte della categoria di animali «Salmoni trote

4 Nella parte L «Agenti leganti antiagglomeranti e coagulanti», alla voce n 2 «Natrolite fonolite la data del 30 11 1997» figurante nella colonna Durata dell autorizzazione è sostituita da quella del «30. 11. 1998».

5 Nella parte N «Enzimi» alla voce n. 1 3 Fitasi (EC 3 1.3 8)» la data del «30 11 1997 figurante nella colonna «Durata dell autorizzazione è sostituita ogni volta da quella del 30 11 1998 a fronte delle categorie di animali «Suini (tutte le categorie di animali)» e Galline (tutte le categorie di animali)»

6 Nella parte O Microrganismi»

6 1 Alla voce n 1 Bacillus cereus var toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112)»

6 1 1 Il contenuto figurante nella colonna UFC/kg di alimento completo — minimo» a fronte della categoria di animali Scrofe è sostituito da 0 5 × 10 •

6 1 2 La data del «30 11 1997» figurante nella colonna Durata dell autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del 30 11 1998 a fronte delle categorie di animali Suinetti Suini» e «Scrofe»

6 2 Alla voce n. 2 «Bacillus licheniformis (DSM 5749)/Bacillus subtilis (DSM 5750) (nella proporzione 1/1) la data del 30 11 1997» figurante nella colonna Durata dell autorizzazione» è sosti tuita da quella del «30 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Suinetti»

6.3 Alla voce n. 3 «Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc47)» la data del «30 11 1997» che figura nella colonna «Durata dell autorizzazione» è sostituita da quella del «30 11 1998» a fronte della categoria di animali «Bovini all'ingrasso»

6 4 Alla voce n 4 «Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)», la data del «30 11. 1997 figurante nella colonna Durata dell autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30 11 1998» a fronte delle categorie di animali «Conigli da ingrasso» e «Conigli riproduttori».

7 Nella parte P Leganti di radionuclidi», alla voce n. 1 1 «Esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III)» la data del «30.11 1997» figurante nella colonna «Durata dell autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Ruminanti (domestici e selvatici)», «Vitelli prima dell'inizio della ruminazione» «Agnelli prima dell'inizio della ruminazione» «Capretti prima dell'inizio della ruminazione» e «Suini (domestici e selvatici)»

98A6208

DECRETO 1° giugno 1998.

**Modificazioni ed integrazioni alle tariffe per i controlli e le analisi resi a pagamento dall'Istituto superiore di sanità.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, ed in particolare l'art. 14;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile, concernente la fissazione alle tariffe per i controlli e le analisi resi a terzi, in appresso denominato «tariffario dei servizi effettuati dall'Istituto superiore di sanità», e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata la necessità di aggiornare il tariffario dei servizi resi all'Istituto superiore di sanità, e di integrarlo in ragione delle attività e dei compiti svolti;

Accertata la rispondenza degli importi tariffari di cui al presente decreto al criterio della copertura del costo del singolo servizio, come richiesto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il tariffario dei servizi effettuati dall'Istituto superiore di sanità è modificato ed integrato secondo le voci di cui alla tabella allegata al presente decreto.

L'attività di controllo e certificazione svolta in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e dal decreto legislativo 25 febbraio 1997, n. 46, resta subordinata al versamento degli importi come unicamente determinati dalla predetta tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, 1° giugno 1998

*Il Ministro:* BINDI

TABELLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | *Analisi di revisione su prodotti alimentari o di interesse sanitario (per singolo campione)* | *(L. 30-4-62, n. 283)* | L. 1.100.000 |
| 3. | *Vaccini batterici e virali per uso umano:* | | |
| 3.11. | Vaccino poliomielitico vivo attenuato: | | |
| 3.11.1. | Saggio di neurovirulenza della semenza virale e sospensione madre tipo 1 e tipo 2 | *(D.M. 9-7-63)* | L. 130.000.000 |
| 3.11.2. | Saggio di neurovirulenza della semenza virale e sospensione madre tipo 3 | | L. 213.000.000 |
| 3.11.3. | Lettura del saggio di neurovirulenza su vetrini forniti dalla ditta produttrice (ogni tipo) | | L. 5.000.000 |
| 3.11.4. | Prodotto finito (ogni serie) | | L. 6.000.000 |
| 3.11.5. | Convalida del titolo virale (ogni lotto) | | L. 800.000 |
| 7. | *Presidi medico chirurgici:* | | |
| 7.e. | Sostanze e preparati pericolosi: revisione di analisi | *(D.M. 28-10-94)* | L. 1.500.000 |
| 7.f. | Microcontaminanti tossici: | *(L. 7-8-73, n. 519)* | |
| 7.f.1. | Policlorobifenili: analisi omologo-specifica | | L. 1.000.000 |
| 7.f.2. | Policlorobifenili: analisi congenere - specifica (congeneri superiori allo 0.5%, p/p) | | L. 2.000.000 |
| 7.f.3. | Policlorobifenili, componente «diossina - simile»: analisi congenere - specifica | | L. 4.000.000 |
| 7.f.4. | Dibenzodiossine e dibenzofurani clorurati: analisi congenere - specifica | | L. 4.000.000 |
| 7.f.5. | Idrocarburi policiclici aromatici: analisi composto - specifica | | L. 2.000.000 |
| 12. | *Accertamenti relativi alla composizione e all'innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione (per ogni prodotto)* | *(D.P.R. 21-9-94 n. 754 art. 1)* | L. 10.000.000 |
| 20. | *Analisi di revisione dei cosmetici* | *(L. 11-10-86, n. 713)* | L. 2.000.000 |
| 21. | *Ispezioni:* | | |
| 21.d. | Rilevamenti in matrici ambientali, incluse quelle di interesse alimentare: | *(L. 8-7-86, n. 349)* | |
| 21.d.1. | Policlorobifenili: analisi omologo-specifica | | L. 1.000.000 |
| 21.d.2. | Policlorobifenili: analisi congenere-specifica (congeneri superiori allo 0.5%, p/p) | | L. 2.000.000 |
| 21.d.3. | Policlorobifenili componente «diossina-simile»: analisi congenere specifica | | L. 4.000.000 |
| 21.d.4. | Dibenzodiossine e dibenzofurani clorurati: analisi congenere-specifica | | L. 4.000.000 |
| 21.d.5. | Idrocarburi policiclici aromatici: analisi composto-specifica | | L. 2.000.000 |
| 25. | *Accertamenti inerenti i dispositivi medici:* | | |
| 25.1. | Certificazione CE: | *(Allegato III d.lgs. n. 507/92 e d.lgs. n. 46/97)* | |
| 25.1.1. | aghi | | L. 2.000.000 |
| 25.1.2. | capelli artificiali | | L. 3.000.000 |
| 25.1.3. | cateteri e relativi accessori | | L. 2.000.000 |
| 25.1.4. | cheratoprotesi | | L. 3.000.000 |
| 25.1.5. | contenitori ed apparati tubolari per perfusioni o trasfusioni, e relativi accessori | | L. 2.000.000 |
| 25.1.6. | defibrillatori | | L. 15.000.000 |

| Voce | Descrizione | | Importo |
|---|---|---|---|
| 25.1.6.1. | adattatori, raccordi ed accessori vari per defibrillatori | L. | 1.000.000 |
| 25.1.6.2. | software per defibrillatori | L. | 3.000.000 |
| 25.1.7. | dispositivi per la contraccezione, profilattici inclusi | L. | 5.000.000 |
| 25.1.8. | elettrocateteri | L. | 3.500.000 |
| 25.1.8.1. | adattatori, raccordi ed accessori vari per elettrocateteri | L. | 1.000.000 |
| 25.1.9. | endoprotesi auricolari | L. | 3.000.000 |
| 25.1.10. | fili da sutura e suturatrici | L. | 3.000.000 |
| 25.1.11. | filtri per dialisi e per ossigenazione, linee ematiche, sacche per dialisi peritoneale e relativi accessori | L. | 3.000.000 |
| 25.1.12. | lenti a contatto e dispositivi accessori e di manutenzione | L. | 3.000.000 |
| 25.1.13. | lenti intraoculari | L. | 5.000.000 |
| 25.1.14. | materiali bioassorbibili | L. | 5.000.000 |
| 25.1.15. | materiale per medicazione | L. | 2.000.000 |
| 25.1.16. | materiali per odontoiatria | L. | 2.000.000 |
| 25.1.17. | neurostimolatori | L. | 13.000.000 |
| 25.1.17.1. | adattatori, raccordi ed accessori vari per neurostimolatori | L. | 1.000.000 |
| 25.1.17.2. | software per neurostimolatori | L. | 3.000.000 |
| 25.1.18. | pacemaker | L. | 10.000.000 |
| 25.1.18.1. | adattatori, raccordi ed accessori vari per pacemaker | L. | 1.000.000 |
| 25.1.18.2. | software per pacemaker | L. | 3.000.000 |
| 25.1.19. | programmatori per elettrostimolatori | L. | 10.500.000 |
| 25.1.19.1. | adattatori, raccordi ed accessori vari per elettrostimolatori | L. | 1.000.000 |
| 25.1.19.2. | software per elettrostimolatori | L. | 3.000.000 |
| 25.1.20. | protesi acustiche | L. | 8.000.000 |
| 25.1.21. | protesi d'anca: | | |
| 25.1.21.1. | stelo rivestito | L. | 5.000.000 |
| 25.1.21.2. | stelo non rivestito | L. | 3.500.000 |
| 25.1.21.3. | sfera/testa | L. | 2.000.000 |
| 25.1.21.4. | cotile rivestito | L. | 5.000.000 |
| 25.1.21.5. | cotile non rivestito | L. | 3.500.000 |
| 25.1.22. | protesi valvolari cardiache (per tipo) | L. | 60.000.000 |
| 25.1.23. | protesi vascolari (tipo di tessuto) | L. | 10.000.000 |
| 25.1.24. | siringhe | L. | 2.000.000 |
| 25.1.25. | teli per il contenimento di pareti endoperitoneali | L. | 3.000.000 |
| 25.1.26. | tubi per alimentazione ed accessori | L. | 2.000.000 |
| 25.1.27. | tubi per anestesia ed accessori | L. | 2.000.000 |
| 25.2. | Integrazione alla certificazione CE, da ottenersi a seguito di prove tecniche aggiuntive | | 30% dei relativi importi di cui alla voce 25.1 |
| 25.3. | Integrazione alla certificazione CE, da ottenersi senza l'effettuazione di prove aggiuntive | | 10% dei relativi importi di cui alla voce 25.1 |
| 25.4. | Verifica CE, per singolo protocollo di prova di tipo con numero di campioni come da protocollo. Il dimensionamento del campione da presentare è quello previsto dalla norma UNI-ISO 2859 parte I | *(Allegato IV d.lgs. n. 507/92 e d.lgs. n. 46/97* | 10% dei relativi importi di cui alla voce 25.1 |
| 25.5. | Dichiarazione di conformità CE, per ciascuna tipologia di prodotto per Società con: | *(Allegati V-IV d.lgs. n. 507/92 e n. 46/97)* | |
| 25.5.1. | meno di 20 addetti al sistema di qualità in esame | L. | 19.000.000 |
| 25.5.2. | da 20 a 60 addetti al sistema di qualità in esame | L. | 22.000.000 |
| 25.5.3. | da 60 a 300 addetti al sistema di qualità in esame | L. | 28.000.000 |
| 25.5.4. | oltre 300 addetti al sistema di qualità in esame | L. | 35.000.000 |

La tariffa 25.5. è comprensiva delle spese di viaggio e soggiorno degli ispettori e delle visite di controllo per i due anni successivi.

| Voce | Descrizione | | Importo |
|---|---|---|---|
| 25.6. | Ripetizione istruttoria per il conseguimento della dichiarazione di conformità CE | | 50% dei relativi importi di cui alla voce 25.5 |
| 25.7. | Integrazione alla dichiarazione di conformità CE: | | |
| 25.7.1. | per ulteriore tipologia di prodotto | | 30% dei relativi importi di cui alla voce 25.3 |
| 25.7.2. | per estensione a nuovi modelli | | 1% dei relativi importi di cui alla voce 25.5 |
| 25.8. | Verifica del sistema di sterilizzazione o della funzione di misura | *(Allegato V d.lgs. n. 507/92 e n. 46/97)* L. | 10.000.000 |

La tariffa 25.8. è comprensiva delle spese di viaggio e soggiorno degli ispettori e delle visite di controllo per i due anni successivi.

| Voce | Descrizione | | Importo |
|---|---|---|---|
| 25.9. | Dichiarazione di conformità CE per ogni tipologia di prodotto, per società con: | *(Allegato II d.lgs. n. 507/92 e n. 46/97)* | |
| 25.9.1. | meno di 20 addetti al sistema di qualità in esame | L. | 22.000.000 |
| 25.9.2. | da 20 a 60 addetti al sistema di qualità in esame | L. | 25.000.000 |
| 25.9.3. | da 60 a 300 addetti al sistema di qualità in esame | L. | 31.000.000 |
| 25.9.4. | oltre 300 addetti al sistema di qualità in esame | L. | 38.000.000 |
| 25.10. | Ripetizione istruttoria per il conseguimento della dichiarazione di conformità CE | | 50% dei relativi importi di cui alla voce 25.9 |
| 25.11. | Integrazione alla certificazione di conformità CE, per ulteriore tipologia di prodotto | | 30% dei relativi importi di cui alla voce 25.9 |
| 25.12. | Integrazione alla certificazione di conformità CE, per estensione a nuovi modelli | | 1% dei relativi importi di cui alla voce 25.9 |
| 25.13. | Valutazione del progetto: | *(Allegato II, punto 4, d.lgs. n. 507/92 e n. 46/97)* | |
| 25.13.1. | prodotti basati su tecnologia consolidata rispondenti a norme armonizzate | L. | 3.000.000 |
| 25.13.2. | prodotti basati su tecnologia innovativa | L. | 12.000.000 |
| 25.14. | Integrazione alla valutazione del progetto di cui al punto 25.13: | | |
| 25.14.1. | per ulteriore tipologia di prodotto | | 30% dei relativi importi di cui alla voce 25.13 |
| 25.14.2. | per estensione a nuovi modelli | | 1% dei relativi importi di cui alla voce 25.13 |
| 25.15. | Dichiarazione di conformità CE per Società che già dispongano della dichiarazione di conformità CE rilasciata da questo Istituto di cui agli Allegati V o VI | *(Allegato II, punto 4, d.lgs. n. 507/92 e n. 46/97)* | 30 % dei relativi importi di cui alla voce 25.9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25.16. | Dichiarazione di conformità CE, per Società che già dispongano della dichiarazione di conformità CE rilasciata da questo Istituto di cui all'Allegato VI D.Lgs. 46/97 ........... | *(Allegato V, d.lgs. n. 507/92 e n. 46/97)* 30% dei relativi importi di cui alla voce 25.5 | |
| 27. | *Ricerca e fornitura di documenti bibliotecari.* Acquisto anticipato, non frazionabile, di singola unità documentaria composta da 1 a 10 pagine ................ | *(D.P.R. 21-9-94 n. 754 art. 14)* L. 7.500 | |

L'attività, resa ai sensi dell'art. 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, concerne documenti posseduti dalla biblioteca dell'Istituto superiore di sanità e non presenti od accessibili presso analoghe Istituzioni italiane.

Il servizio potrà essere domandato, mediante apposito modulo fornito dall'Istituto medesimo, esclusivamente da biblioteche, o strutture assimilabili, di enti pubblici.

Il pagamento del corrispettivo dovrà pervenire solo a seguito di comunicazione attestante la disponibilità della documentazione richiesta, e la trasmissione della stessa sarà compiuta unicamente a mezzo di posta ordinaria o telecopia.

Non sono assoggettati a tariffa gli scambi di materiale documentario con Enti nazionali od esteri nei confronti dei quali sussistano reciproci rapporti di collaborazione.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28. | *Organizzazione di attività congressuale e formativa.* | *(D.P.R. 21-9-94 n. 754 art. 14)* | |
| 28.1. | allestimento di idonea aula attrezzata, per singola giornata: | | |
| 28.1.1. | sino a 100 partecipanti ............. | L. | 1.500.000 |
| 28.1.2. | oltre 100 partecipanti .............. | L. | 3.000.000 |
| 28.2. | organizzazione delle attività di segreteria tecnica e scientifica: per singola giornata ................ | L. | 600.000 |
| 28.3. | preparazione didattica e fornitura di modulistica e materiale informativo: per singola giornata ............... | L. | 2.000.000 |

Il servizio, finalizzato esclusivamente alla divulgazione scientifica e al perfezionamento professionale nel settore sanitario, potrà essere richiesto da organismi internazionali, Amministrazioni Centrali dello Stato, amministrazioni regionali, enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale o da questi accreditati, università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, associazioni non aventi scopo di lucro e fondazioni inscritte negli appositi elenchi, enti per i quali sussista un rapporto di convenzione con l'istituto superiore di sanità in cui sia puntualmente prevista l'attività congressuale e formativa oggetto di tariffazione.

A fronte della domanda di più servizi, le voci tariffarie dovranno essere cumulate per la determinazione dell'importo complessivo.

Le voci indicate non ricomprendono i compensi spettanti al personale docente, le spese di ristorazione e di assicurazione, interpretariato, stesura e pubblicazione di atti e manuali.

**98A6236**

DECRETO 10 luglio 1998.

**Proroga dello svolgimento dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista per non vedenti.**

## IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3, che prevede che le figure ed i relativi profili professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono individuati con decreto del Ministro della sanità e che la formazione di detto personale avviene nelle strutture sanitarie attraverso corsi di diploma universitario;

Considerato che lo stesso art. 6 prevede che i corsi di studio, relativi alle figure professionali individuate dal Ministro della sanità e previsti dal precedente ordinamento, che non siano stati riordinati in corsi di diploma universitario sono soppressi entro il 1° gennaio 1996, garantendo il diritto al completamento del corso di studi agli studenti già iscritti;

Visto il proprio decreto 14 settembre 1994, contenente la individuazione della figura di fisioterapista, ed il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, del 24 luglio 1996, che definisce l'ordinamento didattico del relativo corso di diploma universitario;

Ritenuto, anche in considerazione del diverso livello formativo, che la nuova figura del fisioterapista non abbia assorbito la preesistente figura di massofisioterapista e che soltanto alcune attività del fisioterapista rientrano in quelle proprie del massofisioterapista;

Ritenuto, pertanto, che, nelle strutture e servizi sanitari di riabilitazione, pubblici e privati, una figura professionale con formazione di livello non universitario nel settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del massofisioterapista, possa soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l'attività professionale di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista;

Considerato, altresì che, per i soggetti «non vedenti», sono stati attivati specifici corsi di formazione di massofisioterapista ai sensi dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e della legge 5 luglio 1961, n. 570, nonché delle specifiche leggi concernenti le persone handicappate ed, in particolare, i non vedenti;

Ritenuto che tali corsi garantiscano, fra l'altro, alle persone non vedenti il diritto allo studio ed alla piena integrazione nel mondo del lavoro, sancito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che, conseguentemente, debba essere, ai sensi dell'art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, determinata una nuova specifica figura professionale e disciplinato il relativo corso di formazione, da svolgere a cura del S.S.N. e degli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato;

Ritenuto, per le considerazioni svolte, che gli attuali corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di massofisioterapista per non vedenti non rientrino fra quelli da considerare soppressi a partire dal 1° gennaio 1996 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992;

Considerato che presso gli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato «A. Nicolodi» di Firenze e «P. Colosimo» di Napoli sono attivati, e tuttora in corso di svolgimento, corsi per «non vedenti» finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di massofisioterapista;

Ritenuto, pertanto, che i predetti corsi di massofisioterapista per non vedenti possano continuare ad essere svolti fino alla individuazione della nuova figura ed all'approvazione del relativo percorso formativo ai sensi del richiamato art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto, in particolare, di garantire il completamento degli studi, in base al vigente ordinamento scolastico, agli alunni iscritti al primo anno del corso di studi negli anni scolastici 1996-97 e 1997-98 ed a quelli che si iscriveranno nell'anno scolastico 1998-99, nonché la validità del titolo conseguito;

Decreta:

Art. 1.

1. I corsi di formazione professionale per non vedenti per l'acquisizione della qualifica di massofisioterapista non rientrano fra quelli soppressi alla data del 1° gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, sarà rideterminata la figura ed il relativo profilo del massofisioterapista. I relativi corsi di formazione saranno riordinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

3. Fino all'attivazione dei corsi di cui al comma 2, i corsi di massofisioterapista per non vedenti continuano ad essere svolti in base al vigente ordinamento degli studi con il rilascio del titolo abilitante all'esercizio della professione, secondo la vigente normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1998

*Il Ministro:* BINDI

**98A6237**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 aprile 1998.

**Modificazioni al decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 423, con il quale è stato approvato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse assegnate con delibera CIPE 29 agosto 1997, n. 175/97.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un apposito fondo al quale affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che demanda, fra l'altro, al CIPE la ripartizione dei ricavi di mutui contratti dal Ministero del tesoro che affluiscono al suddetto «Fondo»;

Vista la delibera 29 agosto 1997 (deliberazione n. 175/97) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 25 ottobre 1997, con la quale il CIPE ha provveduto al riparto delle risorse aree depresse anno 1997 come sopra specificate;

Visto in particolare il punto 4 (ulteriori assegnazioni) della suddetta delibera CIPE che dispone, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero dei lavori pubblici della somma di lire 700 miliardi per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla delibera medesima;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 423, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 24 novembre 1997, con il quale è stato approvato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse assegnate a questo Dicastero con delibera CIPE 29 agosto 1997 (deliberazione n. 175/97);

Vista la nota n. 937 del 27 novembre 1997, con la quale la Direzione generale della difesa del suolo evidenzia la necessità di apportare alcune modifiche relativamente alla descrizione di due interventi inseriti nell'elenco allegato al predetto decreto, per quel che concerne, in particolare la denominazione dell'intervento ricadente nella regione Toscana, ammesso a finanziamento per un importo di lire 21,720 miliardi; nonché l'indicazione del territorio in cui ricade l'intervento «Realizzazione di casse di espansione e di opere di difesa passiva. Avvio piano stralcio bacino fiume Tagliamento» finanziato per lire 39,573 miliardi;

Viste le note numeri 845 del 6 dicembre 1997 e 167 del 27 febbraio 1998, con le quali la Direzione generale del coordinamento territoriale, segnala l'opportunità di suddividere l'intervento «Autostrada ME-PA - Tratto S. Stefano di Camastra-Castelbuono» finanziato per lire 99 miliardi in due lotti distinti, provvedendo a modificarne la relativa descrizione;

Ritenuto di poter procedere alle suddette modifiche, consistenti, prevalentemente, nell'integrazione e correzione della denominazione e località degli interventi in questione;

Decreta:

Ferma restando l'entità del finanziamento posto a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ripartite con delibera CIPE 29 agosto 1997 (deliberazione n. 175/97) la descrizione degli interventi, meglio specifi-

cati nelle premesse, inseriti nell'elenco allegato al proprio decreto n. 423 del 19 novembre 1997, è modificato come appresso indicato:

| | | |
|---|---|---|
| Sicilia ........... | Autostrada ME-PA - Tratta Caronia-Castelbuono - lotto 29-*bis* | 63,570 |
| Sicilia ........... | Autostrada ME-PA - Tratta Caronia-Castelbuono - lotto 30-*quater* | 35,430 |
| Friuli-Venezia Giulia e Veneto | Realizzazione di casse di espansione e di opere di difesa passiva. Avvio piano stralcio bacino fiume Tagliamento | 39,573 |
| Toscana ......... | Circ. idr. Pisa, Arezzo, Firenze - Manutenzione straordinaria e recupero officiosità idraulica del fiume Arno, Tevere e affluenti | 21,720 |

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 aprile 1998

*Il Ministro:* COSTA

*Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1998*
*Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 260*

98A6240

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 luglio 1998.

**Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per la partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Andrew Emerson;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli britannici;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di Bachelor of Science (Honours) in chimica ed il titolo di Doctor of Philosophy in chimica rilasciati dalla Università di Southampton al dott. Andrew Emerson nato a Lancing il 5 marzo 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1998

*Il direttore:* CEI SEMPLICI

98A6238

DECRETO 6 luglio 1998.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per la partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla dott.ssa Maria del Pilar Temiño Palomera;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli spagnoli;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Licenciado en Filosofia y Letras (Filologia)» rilasciato dalla Universidad de Zaragoza alla dott.ssa Maria del Pilar Temiño Palomera, nata a Zaragoza il 30 aprile 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1998

*Il direttore:* CEI SEMPLICI

98A6239

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 26 maggio 1998.

**Modificazioni all'art. 3, commi 1 e 2, della deliberazione n. 11104 del 18 dicembre 1997 e all'art. 2, comma 3, della deliberazione n. 11280 dell'11 marzo 1998.** (Deliberazione n. 11414).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introduttivo del nuovo sistema di finanziamento della Consob, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 13 marzo 1998, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 1998, le tipologie delle suddette contribuzioni ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Vista la propria delibera n. 11104 del 18 dicembre 1997, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 13 marzo 1998, con la quale si è provveduto a determinare la misura delle suddette contribuzioni per l'esercizio 1998;

Vista propria delibera n. 11280 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 13 marzo 1998, con la quale si è provveduto a determinare le modalità e i termini di pagamento delle predette contribuzioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»);

Visto, in particolare, l'art. 159, comma 5, del suddetto decreto, a norma del quale le deliberazioni assembleari di conferimento dell'incarico di revisione contabile non sono più oggetto di approvazione da parte della Consob;

Visto, in particolare, l'art. 208, ultimo comma, dello stesso decreto, a norma del quale «le ... disposizioni in materia di ... revisione si applicano a partire dall'esercizio sociale che inizia il 1° luglio 1998 o successivamente a tale data»;

Atteso che, per effetto delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998, in relazione agli incarichi di revisione triennale conferiti nel 1998 si determina un doppio regime normativo a seconda che gli esercizi sociali a cui gli incarichi stessi si riferiscono decorrano dal 1° luglio 1998 in poi ovvero anteriormente a tale data, permanendo in quest'ultimo caso l'approvazione Consob della delibera assembleare di conferimento;

Atteso che, a norma del vigente regime contributivo, il «momento impositivo» per l'applicazione del contributo di vigilanza dovuto dalle società di revisione è individuato nell'approvazione dell'incarico da parte della Consob;

Atteso altresì che, a fronte dell'invarianza del «presupposto impositivo» costituito dall'attività di vigilanza sulle società di revisione, l'esclusivo riferimento, ai fini dell'applicazione del contributo di vigilanza, all'approvazione dell'incarico da parte della Consob determinerebbe una impropria esenzione dalla contribuzione per tutti gli incarichi non sottoposti, in virtù della nuova disciplina del testo unico, all'approvazione della Consob;

Ritenuto di individuare, relativamente ai soli incarichi triennali conferiti nel 1998 e non sottoposti all'approvazione della Consob, nella delibera assembleare di conferimento il «momento impositivo» a cui riferire l'applicazione del contributo di vigilanza;

Ritenuto, pertanto, di integrare con disposizioni riferite agli incarichi di revisione non sottoposti ad approvazione Consob la citata delibera n. 11104/97, nella parte concernente la determinazione del contributo di vigilanza a carico delle società di revisione, e la parimenti citata delibera n. 11280/98, nella parte afferente i termini di pagamento di tale contributo;

Delibera:

Art. 1.

1. Nella tavola di cui all'art. 3, comma 1, della delibera n. 11104 del 18 dicembre 1997, l'espressione contenuta nel riquadro della terza colonna riferito alle società di revisione iscritte all'albo Consob è così sostituita: «4% dell'ammontare del corrispettivo totale triennale per attività di revisione riferite ad esercizi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1998, disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136/1975, e ad esercizi aventi decorrenza 1° luglio 1998, o successiva a tale data, disciplinate dalle disposizioni di cui alla parte IV, titolo III, capo II, sez. VI, del decreto legislativo n. 58/1998».

2. Nel primo periodo del primo capoverso del comma 2 dello stesso articolo di cui al precedente comma, le parole: «sottoposto all'approvazione della Consob» sono soppresse.

Art. 2.

1. Nel comma 3 dell'art. 2 della delibera n. 11280 dell'11 marzo 1998, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli incarichi di revisione riferiti ad esercizi aventi decorrenza 1° luglio 1998, o successiva a tale data, il pagamento deve essere effettuato entro quaranta giorni dalla data della deliberazione assembleare della società conferente» e, nell'ultimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, corredata di apposita nota esplicativa del computo del contributo pagato».

Art. 3.

1. La presente delibera verrà pubblicata, oltre che nel bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 26 maggio 1998

p. *Il presidente:* ONADO

**98A6209**

## UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 11 giugno 1998.

**Modificazione allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1987, con il quale è stata disposta l'istituzione, presso l'Università degli studi di Milano, della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali;

Visto il decreto rettorale 6 settembre 1994 con il quale è stato istituito il corso di laurea in scienza dei materiali, in conformità alla tabella didattica approvata con decreto ministeriale 21 aprile 1993;

Preso atto che sono attualmente ammessi alla scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali i laureati in chimica, chimica industriale, fisica e ingegneria;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno approvato la modifica all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali, intesa ad estendere anche ai laureati in scienza dei materiali la possibilità di accedere alla scuola stessa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, comma 95 e seguenti;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Il primo comma dell'art. 1018, concernente i titoli richiesti per poter partecipare all'esame di ammissione alla scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali, è così riformulato:

«Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria e scienza dei materiali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 giugno 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

**98A6211**

## UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 22 giugno 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto rettorale del 9 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 novembre 1992, concernente la modifica di statuto relativa all'inserimento del corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997;

Preso atto della seguente nota ministeriale n. 1654;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 45 viene così modificato:

Il corso di laurea si articola in quattro indirizzi:

beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici);

beni archivistici e librari;

beni mobili e artistici (storici - artistici - architettonici);

beni musicali.

All'art. 46, prima dell'indirizzo dei beni archivistici e librari, con scorrimento della numerazione, viene inserito il seguente nuovo indirizzo:

I - *Indirizzo dei beni architettonici archeologici e dell'ambiente (archeologici):*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

1) Letteratura greca;

2) Storia greca;

3) Storia romana;

4) Archeologia (metodologia della ricerca archeologica).

*a)* Area della metodologia e delle tecniche:

1) Antropologia fisica;

2) Archeologia industriale;

3) Archeologia subacquea (s);

4) Archeometria (s);

5) Bioarcheologia (s);

6) Cartografia tematica (s);

7) Elementi di ecologia (s);

8) Elementi di informatica (s);

9) Elementi di topografia e fotogrammetria (s);

10) Esegesi delle fonti letterarie;

11) Geoarcheologia (s);

12) Metrologia antica;

13) Museografia e museologia;

14) Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

15) Storia dell'archeologia;

16) Storia della produzione artigianale e della cultura materiale;

17) Metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

18) Tecniche della documentazione, classificazione ed edizione;

19) Telerilevamenti ed interpretazioni di immagini (s);

20) Teoria e tecniche del restauro architettonico (s);

21) Teoria e tecniche del restauro di manufatti archeologici (s);

22) Metodologia e tecnica della ricerca archeologica;

23) Aerofotografia archeologica;

24) Urbanistica del mondo classico.

*b)* Area della preistoria e protostoria:

1) Antichità celtiche;

2) Antichità sarde;

3) Ecologia ed archeologia del paleolitico;

4) Ecologia preistorica;

5) Etnografia preistorica dell'Africa;

6) Paletnologia;

7) Paleontologia umana ed animale;

8) Preistoria del Vicino e Medio Oriente;

9) Preistoria e protostoria dell'Asia;

10) Preistoria e protostoria europea.

*c)* Area dell'archeologia classica:

1) Antichità greche e romane;

2) Antichità pompeiane ed ercolanesi;

3) Antichità teatrali del mondo greco e romano;

4) Archeologia della Magna Grecia e della Sicilia;

5) Archeologia delle provincie romane d'Oriente;

6) Archeologia delle provincie romane di Occidente;

7) Archeologia egea;

8) Archeologia e storia dell'arte greca e romana;

9) Civiltà dell'Italia preromana;

10) Drammaturgia del mondo greco e romano;

11) Epigrafia greca;

12) Epigrafia latina;

13) Etruscologia;

14) Geografia storica del mondo antico;

15) Numismatica greca;

16) Numismatica romana;

17) Storia dell'agricoltura e del paesaggio agrario nella antichità;

18) Storia dell'architettura greca e romana;

19) Storia dell'urbanistica antica;

20) Topografia antica;

21) Topografia romana;

22) Topografia urbana del mondo classico;

23) Archeologia di un'area regionale italiana nell'antichità;

24) Numismatica;

25) Numismatica antica;

26) Numismatica greca e romana;

27) Papirologia;

28) Papirologia ercolanese;

29) Civiltà dell'Italia preromana;

30) Epigrafia italica;

31) Etruscologia ed archeologia italica;

32) Archeologia della Magna Grecia;

33) Archeologia delle province romane;

34) Ecologia antica;

35) Storia dell'archeologia;

36) Topografia dell'Italia antica;

37) Archeologia e antichità egee;

38) Civiltà egee;

39) Filologia micenea;

40) Storia della civiltà minoico-micenea;

41) Storia economica e sociale del mondo antico;

42) Storia del cristianesimo antico.

*d)* Area dell'archeologia della tarda antichità e del Medioevo:

1) Antichità ed epigrafia cristiane;

2) Antichità ed epigrafia medioevali;

3) Archeologia cristiana;

4) Archeologia della tarda antichità;

5) Archeologia islamica;

6) Archeologia medievale;

7) Archeologia partica e sasanide;

8) Esegesi delle fonti medievali;

9) Filologia latina medievale;

10) Storia degli insediamenti e del paesaggio agrario nella tarda antichità;

11) Numismatica medievale;

12) Paleografia e diplomatica;

13) Sfragistica;

14) Storia bizantina;

15) Storia dell'arte medievale;

16) Storia dell'arte bizantina;

17) Storia dell'arte islamica;

18) Storia medievale;

19) Storia dell'urbanistica medievale;

20) Topografia medievale;

21) Archeologia di un area regionale italiana nel Medioevo;

22) Archeologia e storia dell'arte paleocristiana e altomedievale;

23) Archeologia e storia dell'arte tardo-antica;

24) Epigrafia ed antichità cristiane;

25) Iconologia cristiana;

26) Epigrafia medievale;

27) Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali.

*e)* Area dell'archeologia orientale:

1) Antichità cipriote;

2) Antichità copte;

3) Archeologia del Giappone;

4) Archeologia della Cina;

5) Archeologia dell'Asia centrale;

6) Archeologia ed antichità etiopiche;

7) Archeologia e storia dell'arte dell'India;

8) Archeologia islamica;

9) Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico;

10) Archeologia fenicio-punica;

11) Archeologia iranica;

12) Archeologia orientale;

13) Archeologia partica e sasanide;

14) Assirologia;

15) Egittologia;

16) Epigrafia semitica;

17) Filologia iranica;

18) Filologia semitica;

19) Ittitologia;

20) Numismatica islamica;

21) Storia dell'Asia Anteriore antica;

22) Storia del Mediterraneo antico orientale;

23) Storia orientale antica;

24) Sumerologia;

25) Antichità nubiane;

26) Archeologia e storia dell'arte egiziana;

27) Filologia egiziana;

28) Storia religiosa dell'Egitto antico;

29) Lingua e letteratura copta;

30) Storia dell'arte copta;

31) Civiltà preislamiche dell'Africa del nord;

32) Filologia e antichità libico-berbere;

33) Antichità sud-arabiche;

34) Archeologia e storia dell'arte musulmana;

35) Epigrafia islamica;

36) Storia della miniatura islamica;

37) Storia dell'arte musulmana;

38) Archeologia e storia dell'arte cinese;

39) Archeologia e storia dell'arte coreana;

40) Archeologia e storia dell'arte giapponese;

41) Storia dell'arte dell'Asia orientale;

42) Storia dell'arte dell'estremo Oriente;

43) Storia dell'arte tibetana e mongola;

44) Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

45) Archeologia e storia dell'arte iranica;

46) Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

47) Storia dell'arte dell'India e dell'Asia sud-orientale;

48) Filologia egeo-anatolica;

49) Lingue anatoliche.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità scelte secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree che deve, però, includere almeno una annualità di ciascuna delle altre e quattro annualità da quella della metodologia e delle tecniche.

All'art. 46 - Indirizzo dei beni mobili e artistici (storici - artistici - architettonici), vengono apportate le seguenti modifiche:

All'area: *a)* Area delle discipline di interesse generale, vengono aggiunte le seguenti discipline:

25) Fenomenologia degli stili;

26) Letteratura artistica;

27) Metodologia della critica delle arti;

28) Metodologia della storia dell'arte;

29) Museologia;

30) Psicologia dell'arte;

31) Semiotica delle arti;

32) Storia dell'architettura;

33) Storia dell'arte e della cultura artistica nordamericana;

34) Storia della città e del territorio;

35) Storia della critica e della letteratura architettonica;

36) Storia della fotografia;

37) Storia della rappresentazione dello spazio architettonico;

38) Storia delle arti decorative e industriali;

39) Storia e critica del cinema;

40) Storia e tecnica del restauro;

41) Storia sociale dell'arte;

42) Teoria del restauro;

43) Teoria dell'informazione;

44) Teoria e tecniche dei nuovi media.

All'area: *b)* Area del Medioevo, vengono aggiunte le seguenti discipline:

37) Istituzioni di storia dell'arte;

38) Letteratura artistica;

39) Storia del disegno e dell'incisione;

40) Storia dell'architettura antica;

41) Storia dell'architettura bizantina e islamica;

42) Storia dell'architettura medioevale;

43) Storia dell'arte dell'area emiliana nel Medioevo;

44) Storia dell'urbanistica antica e medioevale;

45) Storia del teatro e dello spettacolo;

46) Teoria e storia della scenografia;

47) Iconografia teatrale;

48) Semiologia dello spettacolo;

49) Drammaturgia;

50) Storia della danza e del mimo;

51) Storia del teatro medievale e rinascimentale;

52) Teatro d'animazione;

53) Metodologia e critica dello spettacolo.

All'area: *c)* Area dell'età moderna, vengono aggiunte le seguenti discipline:

25) Numismatica medievale e moderna;

26) Storia comparata dell'arte dei paesi europei;

27) Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

28) Storia dell'arte emiliana in età moderna;

29) Storia dell'arte fiamminga e olandese;

30) Storia dell'arte lombarda;

31) Storia dell'arte moderna dell'Europa orientale;

32) Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;

33) Storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

34) Storia sociale dell'arte;

35) Storia del teatro e dello spettacolo;

36) Teoria e storia della scenografia;

37) Iconografia teatrale;

38) Semiologia dello spettacolo;

39) Drammaturgia;

40) Storia della danza e del mimo;

41) Storia del teatro moderno e contemporaneo;

42) Teatro d'animazione;

43) Metodologia e critica dello spettacolo.

All'area: *d)* Area dell'età contemporanea, vengono aggiunte le seguenti discipline:

20) Fenomenologia degli stili;

21) Istituzioni di storia dell'arte;

22) Semiologia del cinema e degli audiovisivi;

23) Storia del cinema italiano;

24) Storia dell'architettura contemporanea;

25) Storia delle teoriche del cinema;

26) Storia del teatro e dello spettacolo;

27) Teoria e storia della scenografia;

28) Iconografia teatrale;

29) Semiologia dello spettacolo;

30) Drammaturgia;

31) Storia della danza e del mimo;

32) Storia del teatro moderno e contemporaneo;

33) Teatro d'animazione;

34) Metodologia e critica dello spettacolo.

All'area: *e)* Area delle tecniche, vengono aggiunte le seguenti discipline:

27) Storia e tecnica della fotografia;

28) Tecniche della comunicazione pubblicitaria;

29) Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico;

30) Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico;

31) Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo;

32) Teoria e tecniche della comunicazione di massa;

33) Teoria e tecniche della comunicazione pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 22 giugno 1998

*Il rettore:* OCCHIOCUPO

**98A6212**

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 6 luglio 1998.

**Modificazione allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del Consiglio di amministrazione;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 13 marzo 1996, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei professori universitari di seconda fascia di due unità;

Viste le disponibilità assicurate dalla fondazione «Paola Pavone» e dall'industria farmaceutica «Sigma Tau» circa il finanziamento di detti posti di ruolo;

Vista la proposta del senato accademico del 27 aprile 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 maggio 1998;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella tabella «B», di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsti per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di numero due unità e diventa:

«Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" ........................ 237 (1)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 luglio 1998

*Il rettore:* BAUSOLA

**98A6210**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore del memorandum di intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993.**

Il giorno 1° luglio 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del memorandum di intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 101 del 23 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1998.

Conformemente all'art. 6, tale memorandum d'intesa è entrato in vigore in data 1° luglio 1998.

**98A6213**

**Entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, di modifica dell'accordo di coproduzione italo-francese del 1° agosto 1966, firmato a Venezia il 28 agosto 1997.**

Il giorno 27 maggio 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, di modifica dell'accordo di coproduzione italo-francese del 1° agosto 1966, firmato a Venezia il 28 agosto 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 82 del 23 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1998.

Conformemente all'art. 4, tale protocollo d'intesa è entrato in vigore in data 1° luglio 1998.

**98A6214**

# MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.27445-XV.J (1511) del 4 giugno 1998, il manufatto esplosivo denominato «Bomba esplosione di colori con lampi calibro 65 rosso» che il Sig. Dal Corso Giovanni intende produrre nella propria fabbrica in Salzano (Venezia), è riconoseiuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**98A6216**

# MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 14 luglio 1998*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1777,11 |
| ECU | 1948,78 |
| Marco tedesco | 986,08 |
| Franco francese | 294,15 |
| Lira sterlina | 2907,71 |
| Fiorino olandese | 874,73 |
| Franco belga | 47,817 |
| Peseta spagnola | 11,620 |
| Corona danese | 258,80 |
| Lira irlandese | 2481,91 |
| Dracma greca | 5,944 |
| Escudo portoghese | 9,640 |
| Dollaro canadese | 1200,34 |
| Yen giapponese | 12,595 |
| Franco svizzero | 1170,69 |
| Scellino austriaco | 140,16 |
| Corona norvegese | 231,74 |
| Corona svedese | 220,58 |
| Marco finlandese | 324,42 |
| Dollaro australiano | 1099,68 |

**98A6310**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plantentab»

*Estratto decreto AIC/UAC n. 228 del 19 giugno 1998*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PLANTENTAB (calcio policarbophil) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Plantentab» compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Whitehall Italia S.p.a., via Puccini, 3 - 20121 Milano.

Produttore: la produzione ed il confezionamento, della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Wyeth Ayers-Lederle, Pearl River (N.Y.), USA, il controllo presso lo stabilimento della Wyeth Pharma GmbH Munster Germania.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Plantentab» 36 compresse rivestite da 625 mg;

A.I.C. n. 033947019/M (in base 10), 10CZDC (in base 32);

classe C.

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: calcio policarbophil 625 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio carbonato, polivinilpirrolidone, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato, caramello, idrossipropilmetilcellulosa, olio di vasellina, sodio lauril solfato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della stitichezza, prevenzione dello sforzo di evacuazione, ove sia desiderabile da un punto di vista medico (es. ragadi anali, colon irritabile, diverticoli del colon).

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6228**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nasacort»

*Estratto decreto AIC/UAC n. 229 del 23 giugno 1998*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NASACORT (triancinolone acetonide) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Nasacort» spray nasale.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Produttore: la produzione ed il confezionamento, della specialità medicinale, vengono effettuati presso lo stabilimento della Rhone

Poulenc Rorer Puerto Rico Inc. Cotto Norte San Jose Road, Box 345 Manati PR 000674 Puerto Rico, inoltre il confezionamento viene effettuato presso gli stabilimenti della Fisons plc 72 London Road Holmes Chapel Crewe Cheshire, CW4 8BE UK, May & Baker Ltd Rainham Road South Dagenham Essex RM107XS, Unipack Ltd Wickford Business Park Hurricane Way Shotage Wickford Essex SS11 8UJ, Unipack Limited Wingates Industrial Park Lancaster Way Westhoughton Bolton BL5 3XX, il controllo viene effettuato presso gli stabilimenti della Fisons plc 72 London Road Holmes Chapel, Crewe Cheshire CW4 8BE, UK, Laboratoires Frisons S.A. Boulevard Industriel 76580 Le Trait Seine Maritime, France.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il *20 luglio 1996:*

«Nasacort» spray nasale flacone da 120 spruzzi da 55 mcg;

A.I.C. n. 033938010/M (in base 10) 10CQLU (in base 32):

classe C.

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: triamcinolone acetonide 9,075 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina e caramellosa sodica (Avicel CL-611), polisorbato 80, acqua purificata, glucosio anidro, cloruro di benzalconio e disodio edetato. Acido cloridrico e idrossido di sodio (per aggiustare il pH).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della sintomatologia delle riniti allergiche stagionali e perenni.

E approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

E subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6227**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humulin»

*Estratto decreto AIC/UAC n. 230 del 23 giugno 1998*

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale HUMULIN (insulina) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Humulin R»; «Humulin R jet»,

soluzione iniettabile;

«Humulin I»; «Humulin 10/90»; «Humulin 20/80»; «Humulin 30/70»; «Humulin 40/60»; «Humulin 50/50»; «Humulin I jet»; «Humulin 10/90 jet»; «Humulin 20/80 jet»; «Humulin 30/70 jet»; «Humulin 40/60 jet»; «Humulin 50/50 jet»,

sospensione iniettabile.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Humulin I» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707353 (in base 10), 0SJJUT (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 52.400;

«Humulin R» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707365 (in base 10), 0SJJV5 (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 52.400;

«Humulin 10/90» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707377 (in base 10), 0SJJVK (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 52.400;

«Humulin 20/80» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707389 (in base 10), 0SJJVX (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 52.400;

«Humulin 30/70» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707391 (in base 10), 0SJJVZ (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 52.400;

«Humulin 40/60» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707403 (in base 10), 0SJJWC (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 52.400;

«Humulin 50/50» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707415 (in base 10), 0SJJWR (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 26.200;

«Humulin 50/50» 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707427 (in base 10), 0SJJX3 (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 26.200;

«Humulin I-jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml;

A.I.C. n. 025707439 (in base 10), 0SJJXH (in base 32);

classe «C»;

«Humulin R-jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml;

A.I.C. n. 025707441 (in base 10), 0SJJXK (in base 32);

classe «C»;

«Humulin 10/90-jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml;

A.I.C. n. 025707454 (in base 10), 0SJJXY (in base 32);

classe «C»;

«Humulin 20/80-jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml;

A.I.C. n. 025707466 (in base 10), 0SJJYB (in base 32);

classe «C»;

«Humulin 30/70-jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml;

A.I.C. n. 025707478 (in base 10), 0SJJYQ (in base 32);

classe «C»;

«Humulin 40/60-jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml;

A.I.C. n. 025707480 (in base 10), 0SJJYS (in base 32);

classe «C»;

«Humulin 50/50-jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml;

A.I.C. n. 025707492 (in base 10), 0SJJZ4 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

1 cartuccia di Humulin «R» da 3 ml contiene: 1 penna monouso preriempita di Humulin «R-jet» da 3 ml contiene:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 UI/ml;

eccipienti: glicerolo, m-cresolo distillato, acqua per preparazioni inettabili.

1 cartuccia di Humulin «I, 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50» da 3 ml contiene: 1 penna monouso preriempita di Humulin I, 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50 jet da 3 ml contiene:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 UI/ml;

eccipienti: protamina solfato, glicerolo, m-cresolo distillato, fenolo, sodio fosfato bibasico, zinco ossido, acqua per preparazioni inettabili.

1 cartuccia di Humulin «50/50» da 1,5 ml contiene:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 UI/ml;

eccipienti: protamina solfato, glicerolo, m-cresolo distillato, fenolo, sodio fosfato bibasico, zinco ossido, acqua per preparazioni inettabili.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. - Sesto Fiorentino (Firenze).

Produttore: la produzione, controllo e confezionamento, sono effettuati presso lo stabilimento della Lilly France S.A., sito in Fegersheim - Francia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei pazienti con diabete mellito che richiedono insulina per il mantenimento dell'omeostasi del glucosio. Humulin è indicato inoltre per il controllo iniziale del diabete mellito e nel diabete mellito in gravidanza.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6229**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarover»

*Estratto decreto AIC/UAC n. 231 del 25 giugno 1998*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLAROVER (polividone) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Clarover» gocce oftalmiche, soluzione.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Clarover» gocce oftalmiche, flacone da 10 ml:

A.I.C. n. 033589019/M (in base 10), 1011SV (in base 32);

classe «C»;

«Clarover» gocce oftalmiche, soluzione in pipetta monodose da 0,4 ml:

A.I.C. n. 033589021/M (in base 10), 1011SX (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Ciba Vision S.r.l., via E. Mattei 17, Marcon (Venezia).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Laboratoires Ciba Vision Faure 07100 Annonay France.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: polividone K25 50 mg;

eccipienti: acido borico, cloruro di calcio, cloruro di potassio, cloruro di magnesio, cloruro di sodio, lattato di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della secchezza oculare.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: farmaco di automedicazione.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6217**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabitril»

*Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 111 del 23 giugno 1998*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GABITRIL nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Gabitril» compresse:

50 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 032951016/M;

100 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 032951028/M;

50 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 032951030/M;

100 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 032951042/M;

50 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 032951055/M;

100 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 032951067/M,

è modificata come segue:

Nuovo titolare A.I.C: Sanofi Winthrop S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Piranesi, 18 Milano.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati solo nelle parti riportanti la suddetta modifica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6220**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diastabol»**

*Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 112 del 23 giugno 1998*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale DIASTABOL nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Diastabol» compresse:

40 compresse 50 mg - A.I.C. n. 033243015/M;

40 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033243027/M,

è modificata come segue:

Nuovo titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Piranesi, 18 Milano.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati solo nelle parti riportanti la suddetta modifica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6219**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suretin»**

*Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 113 del 23 giugno 1998*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale SURETIN nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Suretin» gel acquoso:

«0,1%» 10 g - A.I.C. n. 033663016;

«0,1%» 15 g - A.I.C. n. 033663028;

«0,1%» 30 g - A.I.C. n. 033663030;

«0,1%» 50 g - A.I.C. n. 033663042;

«0,1%» 60 g - A.I.C. n. 033663055;

«0,1%» 100 g - A.I.C. n. 033663067;

«0,05%» 10 g - A.I.C. n. 033663079;

«0,05%» 15 g - A.I.C. n. 033663081;

«0,05%» 30 g - A.I.C. n. 033663093;

«0,05%» 50 g - A.I.C. n. 033663105;

«0,05%» 60 g - A.I.C. n. 033663117;

«0,05%» 100 g - A.I.C. n. 033663129,

è modificata come segue:

Nuovo titolare A.I.C.: Recordati industria farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via M. Civitali, 1 - Milano.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati solo nelle parti riportanti la suddetta modifica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6218**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fexohf-1-96 120»**

*Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 114 del 30 giugno 1998*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FEXOHF-1-96 120 nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

Compresse film rivestite:

«Fexohf-1-96 120», 20 compresse film rivestite da 120 mg; A.I.C.: n. 033304041;

Titolare A.I.C.: Hoechst Farmaceutici S.p.a. via Garofalo, 39 Milano,

è modificata come segue:

L'estensione del periodo di validità è viariata da diciotto a ventiquattro mesi.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6225**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fexohf-1-96 180»**

*Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 115 del 30 giugno 1998*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FEXOHF-1-96 180 nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

Compresse film rivestite:

«Fexohf-1-96 180», 20 compresse film rivestite da 180 mg - A.I.C.: n. 033304039;

Titolare A.I.C.: Hoechst Farmaceutici S.p.a. via Garofalo, 39 Milano,

è modificata come segue:

L'estensione del periodo di validità è variata da diciotto a ventiquattro mesi.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6224**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mizollen»**

*Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 108 del 17 giugno 1998*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MIZOLLEN nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Mizollen» compresse film rivestite:

blister da 10 compresse film rivestite da 10 mg - A.I.C.: n. 032310017/M;

blister da 15 compresse film rivestite da 10 mg - A.I.C.: n. 032310029/M;

blister da 30 compresse film rivestite da 10 mg - A.I.C.: n. 032310031/M;

tubo Securitainer da 10 compresse film rivestite da 10 mg - A.I.C.: n. 032310043/M;

tubo Securitainer da 15 compresse film rivestite da 10 mg - A.I.C.: n. 032310056/M;

tubo Securitainer da 30 compresse film rivestite da 10 mg - A.I.C.: n. 032310068/M;

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a. via Galleria Passarella, 2 Milano,

è modificata come segue:

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6226**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imigran»**

*Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 109 del 18 giugno 1998*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale IMIGRAN, 25 supposte nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

2 supposte da 25 mg - A.I.C. n. 027975097;

4 supposte da 25 mg - A.I.C. n. 027975109;

6 supposte da 25 mg - A.I.C. n. 027975111.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a, via Fleming 2, Verona,

è modificata come segue:

cambio della denominazione dello stabilimento di produzione e controllo da Laboratoire Glaxo Wellcome in Glaxo Wellcome Production.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nelle parti concernenti la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6221**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xenetix»**

*Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 110 del 23 giugno 1998*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale XENETIX nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Xenetix» soluzione iniettabile:

«250» 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 032830010;

«250» 1 flacone da 50 ml + siringa e microperfusore - A.I.C. n. 032830059;

«250» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 032830022;

«250» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032830034;

«250» 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 032830046;

«300» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 032830073;

«300» 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 032830085;

«300» 1 flacone da 50 ml + siringa e microperfusore - A.I.C. n. 032830135;

«300» 1 flacone da 60 ml - A.I.C. n. 032830097;

«300» 1 flacone da 60 ml + siringa e microperfusore - A.I.C. n. 032830147;

«300» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 032830109;

«300» 1 flacone da 150 ml - A.I.C. n. 032830111;

«300» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032830123;

«300» 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 032830061;

«350» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 032830150;

«350» 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 032830162;

«350» 1 flacone da 50 ml + siringa e microperfusore - A.I.C. n. 032830224;

«350» 1 flacone da 60 ml - A.I.C. n. 032830174;

«350» 1 flacone da 60 ml + siringa e microperfusore - A.I.C. n. 032830236;

«350» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 032830186;

«350» 1 flacone da 150 ml - A.I.C. n. 032830198;

«350» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032830200;

«350» 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 032830212.

Titolare A.I.C. Laboratoire Guerbet - 16-24 rue Jean Chaptal - 93600 Aulnay Sous Bois - Francia,

e modificata come segue:

Precauzioni speciali per la conservazione: conservare al riparo della luce e a temperatura inferiore a 30 °C.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6222**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granulokine»**

*Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 116 del 30 giugno 1998*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GRANULOKINE nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Granulokine» soluzione iniettabile:

«30» 1 flacone da 1 ml 30 MU - A.I.C. n. 027772033;

«48» 1 flacone da 1,6 ml 48 MU - A.I.C. n. 027772045;

«30» 1 siringa preriempita 1 ml 30 MU - A.I.C. numero 027772072/M;

«48» 1 siringa preriempita 1,6 ml 48 MU - A.I.C. n. 027772084/M.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. Piazza Durante 11, Milano,

è modificata come segue:

sito addizionale per le operazioni di confezionamento terminale consistenti nell' etichettatura dei flaconi e delle siringhe preriempite e loro inserimento nell'astuccio unitamente al foglio illustrativo e per il controllo e rilascio del prodotto finito: Amgen Europe B.V., European logistic center, Minervum 1150, 4817 ZG, Breda, (Olanda).

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

La ditta è tenuta ad indicare nel foglio illustrativo lo stabilimento che effettua realmente le operazioni di produzione e di rilascio del lotto del prodotto finito.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6223**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clindacyn»**

*Decreto n. 86 del 25 giugno 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario CLINDACYN, compresse orali.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

astuccio contenente 20 compresse da 75 mg cadauna in blister - A.I.C. n. 102391012;

astuccio contenente 30 compresse da 150 mg cadauna in blister - A.I.C. n. 102391024;

astuccio contenente 20 compresse da 150 mg cadauna in blister - A.I.C. n. 102391036;

astuccio contenente 30 compresse da 150 mg cadauna in blister - A.I.C. n. 102391048.

Composizione:

1 compressa da 75 mg contiene:

principio attivo: clindamicina cloridrato 85 mg (pari a clindamicina 75 mg);

1 compressa da 150 mg contiene:

principio attivo: clindamicina cloridrato 170 mg (pari a clindamicina 150 mg).

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle infezioni della pelle, dei tessuti molli, delle ossa ed altri organi sostenute da microorganismi quali stafilococchi, streptococchi e batteri anaerobi, sensibili alla clindamicina. In particolare: ferite infette ed ascessi, piodermiti, infezioni del cavo orale, osteomieliti, enteriti batteriche primarie, infezioni di competenza oculistica ed infezioni a carico dell'apparato respiratorio.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6230**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Halotane»

*Decreto n. 87 del 25 giugno 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario HALOTANE (alotano), anestetico liquido volatile per inalazione per cani e gatti, nelle confezioni flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102350016.

Titolare A.I.C.: ditta estera Rhone Merieux Limited - Harlow - Essex (England) rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede in Milano.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano - via V. Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288;

produttore: Rhodia Limited - Avonmouth - Bristol - England.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6231**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Euthatal»

*Decreto n. 88 del 25 giugno 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario EUTHATAL pentobarbitone sodico, per cani, gatti e piccoli animali, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102335015.

Titolare A.I.C.: ditta estera Rhone Merieux Limited - Harlow - Essex (England), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale in Milano.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano - via V. Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

La produzione, il controllo ed il confezionamento continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6232**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24434 del 29 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Teramo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 76 unità, su un organico complessivo di 85 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24435 del 29 aprile 1998, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Avellino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali per 112 unità su un organico complessivo di 123 unità, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale n. 24436 del 29 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Teramo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 76 unità, su un organico complessivo di 85 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24616 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mariano Campanile, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidalirietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione dell'orario di

lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità, su un organico complessivo di 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mariano Campanile, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24617 del 29 maggio 1998, è autorizzata, dal 10 gennaio 1996 al 30 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleifici del Tirreno, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleifici del Tirreno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24618 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini tre stelle - Manifattura di Settala (Milano), con sede in Settala frazione Caleppio (Milano) e unità di Settala Frazione Caleppio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali limitatamente a n. 188 lavoratori con esclusione di una unità assunta a tempo determinato, su un organico complessivo di 214 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Tre Stelle - Manifattura di Settala, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24619 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore di un numero massimo di 3 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amplifon, con sede in Milano unità di Milano, su un organico complessivo di 441 unità, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, una riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amplifon, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, let-
tera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24620 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 13 aprile 1995 al 12 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Polidrica, con sede in Policoro (Matera) e unità varie in provincia di Matera e varie in provincia di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità su un organico complessivo di 109 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 settembre 1997, n. 23354.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Polidrica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, let-
tera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24621 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 13 aprile 1996 al 12 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Polidrica, con sede in Policoro (Matera) e unità varie in provincia di Matera e varie in provincia di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità su un organico complessivo di 85 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1998, n. 24479.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Polidrica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24622 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 4 novembre 1997 al 3 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novmebre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.V.I. di Tomasi G. & C., con sede in Voghera (Pavia) e unità di Voghera (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.V.I. di Tomasi G. & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24623 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 29 gennaio 1998 al 28 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italora, con sede in Binasco (Milano) e unità di Binasco e Vernate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 46 unità, di cui 4 lavoratori part-time da 25 a 15 ore medie settimanali su un organico complessivo di 102 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italora, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24624 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 19 settembre 1997 al 18 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità c/o Alenia di Fusaro (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 30 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 29 unità, su un organico complessivo di 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24625 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 9 settembre 1997 all'8 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novmebre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veltex, con sede in Adro (Brescia) e unità di Adro (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 61 unità, di cui 20 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 62 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veltex, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24626 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Alma, con sede in Bareggio (Milano) e unità di Bareggio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 42 unità, su un organico complessivo di 109 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Alma, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24627 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnostampaggi, con sede in Suisio (Bergamo) e unità di Bovezzo (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unità, su un organico complessivo di 93 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnostampaggi a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24628 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eimco Divisione della Baker Hughes, con sede in Tribiano (Milano) e unità di Tribiano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, di cui 2 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 59 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eimco Divisione della Baker Hughes, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24629 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 23 febbraio 1998 al 22 febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.B.A.S. di Mario De Bernardi e C., con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Vanzaghello (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 41 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.B.A.S. di Mario De Bernardi e C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24630 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. STIL, con sede in Milano e unità di Portichetto di Luisago (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 78 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. STIL, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24631 del 29 maggio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 30 marzo 1998 al 29 marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Messina, con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unità, su un organico complessivo di 96 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Messina, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24654 del 10 giugno 1998, è autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1° marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tipografia pistoiese, con sede in Pistoia e unità di Pistoia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità di cui due part-time da 20 ore medie settimanali a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tipografia pistoiese, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24655 del 10 giugno 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.GE.SER., con sede in Bari e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), Reggio Calabria e Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 429 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.GE.SER., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto

dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24656 del 10 giugno 1998, è autorizzata, per il periodo dal 24 novembre 1997 al 23 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Swisel italiana, con sede in Sovicille (Siena) e unità di Sovicille (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 59 unità, su un organico complessivo di 62 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Swisel italiana, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24657 del 10 giugno 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 agosto 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Rassina (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 90 unità. di cui un lavoratore part-time da 20 a 10 ore, su un organico complessivo di 792 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Lane G. Marzotto e Figli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24658 del 10 giugno 1998, è autorizzata, per il periodo dal 30 settembre 1997 al 28 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di Fara, con sede in Fara Vicentino (Vicenza) e unità di Fara Vicentino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 89 unità, su un organico complessivo di 199 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di Fara, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24659 del 10 giugno 1998, è autorizzata, per il periodo dal 14 gennaio 1998 al 13 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Big Blu, con sede in Benevento e unità di Castellina in Chianti (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Big Blu, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24660 del 10 giugno 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.ME.A.S. International, con sede in Roma e unità di Brindisi e Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 61 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 ottobre 1997, n. 23496.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.ME.A.S. International, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

**98A6133**

**Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SESAAB, in Bergamo.**

Con decreto ministeriale n. 24650 del 10 giugno 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. SESAAB, con sede in Bergamo e unità di Bergamo, per il periodo dal 23 dicembre 1997 al 22 giugno 1998.

**98A6134**

**Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova sede degli uffici finanziari di Cosenza, area del comune di Cosenza.**

Con decreto ministeriale n. 24438 del 29 aprile 1998, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 20 febbraio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Cosenza: imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova sede degli uffici finanziari di Cosenza.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 20 febbraio 1994 al 19 agosto 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 20 agosto 1994 al 19 febbraio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995.

Il tattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 agosto 1995 al 19 febbraio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 febbraio 1996 al 19 maggio 1996 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6135**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Trust società fiduciaria e di revisione a r.l.», in Reggio Emilia.**

Con decreto ministeriale 6 luglio 1998, la società «Trust società fiduciaria e di revisione a r.l.», in breve «Trust S.r.l.», con sede legale in Reggio Emilia, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

L'autorizzazione, in linea con la funzione propria delle società fiduciarie, si intende riferita alle sole attività svolte nell'esclusivo interesse dei fiducianti e l'attività di organizzazione e revisione contabile, esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comporta il controllo di legge dei documenti contabili.

**98A6215**

# CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

**Nomina del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il commissario straordinario prefetto dott.ssa Concetta Sorbilli Lasco, con determinazione commissariale n. 85 del 17 giugno 1998, ha nominato la dott.ssa Lucia Del Grosso, dirigente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, conservatore dell'ufficio del registro delle imprese tenuto da questa camera a far data 17 giugno 1998.

**98A6233**

# COMUNE DI PRATA SANNITA

**Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)**

Il comune di PRATA SANNITA (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

*(Omissis).*

Vista la propria delibera n. 347 del 23 ottobre 1997, esecutiva a norma di legge, con la quale l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili veniva determinata per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille.

*(Omissis).*

Udito il presidente, il quale, tutto ciò premesso, propone al civico consesso la seguente proposta di deliberazione, considerando che le precisate situazioni di aggravio della spesa corrente sono state determinate dall'impegno amministrativo, seppure meritevole per tanti versi, della passata amministrazione:

*a)* stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

*b)* revocare il proprio atto n. 347 del 23 ottobre 1997;

Visto il parere reso dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 e dal segretario comunale ai sensi dell'art. 17, comma 68, della legge n. 127/97;

Con votazione umanime resa come per legge;

Delibera

approvare, come approva, la proposta di deliberazione formulata dal presidente in premessa ai punti da *a)* a *b)* qui da intendere integralmente riportati.

*(Omissis).*

**98A6276**

# COMUNE DI BORRIANA

**Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)**

Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

*(Omissis).*

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 4,5 per mille;
2. di stabilire, ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 la seguente detrazione di imposta:

detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

*(Omissis).*

**98A6277**

## COMUNE DI FRATTE ROSA

**Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)**

Il comune di FRATTE ROSA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

*(Omissis).*

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

*a)* 5,5 per mille per l'abitazione principale;

*b)* 6,5 per mille per le altre tipologie di immobili (ordinaria);

*c)* 7 per mille per gli alloggi non locati.

*(Omissis).*

**98A6278**

## UNIVERSITÀ DI SIENA

**Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare n. F15A - otorinolaringoiatria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6234**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 484.000 |
| - semestrale | L. | 275.000 |

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 396.000 |
| - semestrale | L. | 220.000 |

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 110.000 |
| - semestrale | L. | 66.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 102.000 |
| - semestrale | L. | 66.500 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 260.000 |
| - semestrale | L. | 143.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 101.000 |
| - semestrale | L. | 65.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 254.000 |
| - semestrale | L. | 138.000 |

**Tipo F** - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 1.045.000 |
| - semestrale | L. | 565.000 |

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 935.000 |
| - semestrale | L. | 495.000 |

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 154.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 451.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 270.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189